

causa davanti al giudice di pace alla trattazione secondo le forme del rito semplificato, della quale ci siamo già occupati in precedenza (v. *retro*, § 30).

Infine, quando la causa sia matura per la decisione, dispone l'**art. 321 c.p.c.** che il giudice di pace «**procede ai sensi dell'art. 281-sexies**», vale a dire con la discussione della causa e la pronuncia della sentenza con lettura in udienza o, eventualmente, con riserva di depositarla in cancelleria entro i 15 giorni successivi.

SEZIONE II

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLE IMPUGNAZIONI

SOMMARIO: 33. Gli interventi sulla disciplina delle impugnazioni in generale. – 34. Le novità del giudizio di appello. – 35. (*Segue*) La nuova disciplina della sospensione della provvisoria esecutività (o dell'esecuzione) della sentenza appellata. – 36. (*Segue*) L'atto d'appello e il principio di sinteticità. – 37. (*Segue*) L'eliminazione del «filtro» di ammissibilità dell'appello. – 38. (*Segue*) La reintroduzione della figura del consigliere istruttore. – 39. (*Segue*) La rimodulazione della fase decisoria e la possibilità di decisione semplificata a seguito di discussione orale. – 40. (*Segue*) I provvedimenti sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata. – 41. (*Segue*) La riduzione delle ipotesi di rinvio al giudice di primo grado in caso di accoglimento dell'appello. – 42. La riforma del giudizio in Cassazione. – 43. (*Segue*) Le modifiche di mero coordinamento normativo. – 44. (*Segue*) L'introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione. – 45. (*Segue*) L'estensione del principio di sinteticità e chiarezza e la necessaria perimetrazione del principio di autosufficienza. – 46. (*Segue*) La trattazione del ricorso in pubblica udienza o in camera di consiglio. – 47. (*Segue*) La soppressione della «sezione-filtro» e l'introduzione di un procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili/improcedibili/manifestamente infondati. – 48. (*Segue*) La nuova disciplina sul procedimento camerale. – 49. (*Segue*) Le modifiche alla disciplina dell'udienza pubblica. – 50. (*Segue*) La revocazione delle sentenze della Cassazione per contrasto con la CEDU.

33. *Gli interventi sulla disciplina delle impugnazioni in generale.*

Sono due le modifiche che il D.Lgs. 149/2022 apporta alla disciplina sulle impugnazioni in generale e riguardano alcuni aggiustamenti che il legislatore ritiene opportuno effettuare solo per adeguare la formulazione degli **artt. 326 e 334 c.p.c.** a principi che si sono già consolidati in sede giurisprudenziale⁹⁰.

L'**art. 326, 1° comma**, disciplina, come noto, la decorrenza dei termini «brevi» per proporre le impugnazioni ordinarie (appello, cassazione, revocazione per i motivi di cui all'art. 395, n. 4 e 5), stabilendo che, in tali casi, i termini indicati dall'art. 325 (30 giorni per l'appello e la revocazione ordinaria; 60 per il ricorso in cassazione) «decorrono dalla notificazione della sentenza»⁹¹.

Nello stesso 1° comma dell'art. 326 il D.Lgs. 149/2022 ha provveduto – seguendo le indicazioni della legge delega (art. 1, 8° comma, lett. a, L. 206/2021) – a inserire la previsione secondo cui dalla notificazione della sentenza decorrono i termini «brevi» per proporre le impugnazioni ordinarie «**sia per il soggetto no-**

I termini brevi per la proposizione delle impugnazioni ordinarie ai sensi dell'art. 326 c.p.c. ...

⁹⁰ V., in proposito, A. RONCO, *Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale)*, di prossima pubblicazione in *Giur. it.*, 2023.

⁹¹ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 358 ss.

... decorrono dalla
notificazione anche
per il notificante

tificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario».

Viene, così, recepito nella disposizione codicistica un consolidato orientamento giurisprudenziale⁹², suggellato anche dall'intervento delle sezioni unite della Cassazione⁹³, il quale, per salvaguardare l'unitarietà del termine per impugnare, fa decorrere per entrambe le parti (notificante e destinatario) il termine «breve» dallo stesso momento, quello nel quale il procedimento notificatorio di perfeziona per il destinatario della notificazione⁹⁴.

Secondo la stessa giurisprudenza della Cassazione, d'altro canto, ai fini della decorrenza del termine «breve» per l'impugnazione di cui al 1° comma dell'art. 326, la notificazione della sentenza non tollera equipollenti. Le uniche eccezioni vengono rinvenute nella proposizione di un'impugnazione poi dichiarata inammissibile o improcedibile⁹⁵ o nella notificazione di altro mezzo di impugnazione nei confronti della stessa sentenza⁹⁶.

La perdita di
efficacia
dell'impugnazione
incidentale tardiva
anche in caso di
improcedibilità
dell'impugnazione
principale

Un'identica finalità sta dietro la modifica che il D.Lgs. 149/2022 apporta all'**art. 334 c.p.c.**, sollecitata anch'essa da un apposito criterio di delega (art. 1, 8° comma, lett. b, L. 206/2021). Anche in questo caso, infatti, il legislatore si limita a recepire nella disposizione codicistica un principio già consolidatosi all'interno della giurisprudenza⁹⁷ e avallato anche in questo caso dalle sezioni unite della Cassazione⁹⁸, e cioè la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva non solo nel caso in cui l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, ma anche laddove sia dichiarata improcedibile⁹⁹.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 334, infatti, «le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza». Questa possibilità consente alla parte parzialmente soccombente di proporre l'impugnazio-

⁹² V., *ex multis*, Cass. 20 novembre 2020 n. 26427; Cass. 29 ottobre 2019 n. 27722.

⁹³ Cass. sez. un. 4 marzo 2019 n. 6278, in *Giusto proc. civ.*, 2019, p. 489 ss., con note critiche di G. MONTELEONE e C. MANCUSO.

⁹⁴ Rinvio, in proposito, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 361.

⁹⁵ Cass. sez. un. 9 giugno 2016 n. 12084, in *Giusto proc. civ.*, 2017, p. 79 ss., con nota critica di S. CAPORUSSO, in *Corr. giur.*, 2017, p. 539 ss., con nota critica di L. PENASA, e in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 1635 ss., con nota sempre critica di G. TOMBOLINI; Cass. 16 luglio 2018 n. 18861. V. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 360 s.

⁹⁶ Cass. 5 agosto 2010 n. 18184, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 1011 ss., con nota di Rob. VACCARELLA; Cass. 7 maggio 2009 n. 10552.

⁹⁷ V., *ex multis*, Cass. 12 giugno 2018 n. 15206; Cass. 17 ottobre 2016 n. 20957.

⁹⁸ Cass. sez. un. 14 aprile 2008 n. 9741, in *Giur. it.*, 2008, p. 1072 ss. e *ivi*, 2009, p. 126 ss., con nota di M. DOMINICI; in *Foro it.*, 2008, I, c. 3633 ss., con nota critica di B. GAMBINERI, e in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 233 ss., con nota anch'essa critica di E. ODORISIO.

⁹⁹ V. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 381 s.

ne incidentale (tardiva, appunto) nel caso che la controparte proponga l'impugnazione principale quando la prima sia già decaduta dal termine per farlo o abbia già fatto acquiescenza.

Ma è evidente che l'impugnazione incidentale tardiva non ha più ragione d'essere quando l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile o, per identità di *ratio*, quando sia dichiarata improcedibile. Ed è per questa ragione che il **2° comma dell'art. 334** ora prevede che, in caso di proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, «**se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, la impugnazione incidentale perde efficacia**».

34. Le novità del giudizio di appello.

Significative anche le modifiche che il D.Lgs. 149/2022, in attuazione dei criteri di delega (art. 1, 8° comma, L. 206/2021), apporta alla disciplina del giudizio di appello.

Esse di muovono in diverse direzioni e prevedono: a) una più puntuale disciplina, nell'art. 283 c.p.c., della sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione già avviata sulla base della sentenza di condanna di primo grado; b) la conformazione anche dell'atto di appello al principio di chiarezza e sinteticità, affermato in termini generali dall'art. 121 c.p.c.; c) l'eliminazione del meccanismo di «filtro» ammissibilità, che era stato introdotto nel 2012 negli artt. 348-bis e ter c.p.c.; d) la reintroduzione della possibilità di utilizzare in appello la figura del consigliere istruttore, già prevista dall'originaria formulazione del codice del 1942, nell'art. 349, ed eliminata nel 1950; e) la rimodulazione della fase decisoria in appello per uniformarla a quella di primo grado; f) la riduzione dei casi di rinvio al giudice di primo grado di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ove venga accolto l'appello proposto.

Ma procediamo con ordine al loro esame.

35. (Segue) La nuova disciplina della sospensione della provvisoria esecutività (o dell'esecuzione) della sentenza appellata.

Partiamo delle modifiche che il D.Lgs. 149/2022 apporta alla disciplina sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di primo grado o dell'esecuzione già avviata sulla base della stessa sentenza. Con esse il legislatore mira a puntualizzare meglio i presupposti in base ai quali il giudice d'appello può pronunciare il provvedimento in questione, a consentire che l'istanza sia avanzata anche successivamente alla presentazione dell'appello, a far sì che la condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria, in caso di istanza dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, sia destinata alla cassa delle ammende¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Sull'art. 283 c.p.c. nella sua formulazione previgente v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 269 s.

Quadro d'insieme
delle modifiche al
giudizio d'appello

L'origine delle modifiche è nel criterio di delega con il quale il legislatore delegato veniva autorizzato a prevedere che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata o dell'esecuzione avviata sulla base della stessa sia disposta «sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti», che l'istanza di sospensione sia proponibile o riproponibile anche durante il giudizio d'appello e che, qualora l'istanza venga dichiarata inammissibile, il giudice condanni la parte istante al pagamento a favore della cassa delle ammende della relativa pena pecuniaria¹⁰¹.

Le indicazioni della legge delega sulla modifica dell'art. 283 c.p.c.

Per questa ragione, anzitutto il **1° comma dell'art. 283 c.p.c.** viene integrato con la previsione che il giudice d'appello, su istanza di parte, «**sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cautela, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.**».

Se ne deduce che – oltre che nell'ipotesi, rara, della manifesta fondatezza dell'appello proposto – la sospensione può essere disposta anche se ricorre il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la parte che dovesse subire l'esecuzione della sentenza appellata, a prescindere dal contenuto della stessa (al pagamento di una somma di danaro, ad un *facere* o a un *pati*), sottolineando, inoltre, che il pregiudizio potrebbe anche (ma non solo) consistere nella possibile insolvenza della parte stessa. In questa maniera viene meglio precisata la generica formula della sussistenza di «gravi e fondati motivi», in precedenza utilizzata dal 1° comma dell'art. 283.

Viene, poi, aggiunto nello stesso art. 283 un 2° comma, a tenore del quale

La possibile proposizione (o riproposizione) dell'istanza di sospensione anche nel corso del giudizio d'appello

«**L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.**».

A differenza di quanto accadeva in precedenza¹⁰², quando l'istanza di sospensione poteva essere avanzata solo con l'atto d'appello, dunque, nulla impedisce che l'istanza di sospensione venga avanzata, per la prima volta o nuovamente, nel corso del giudizio d'appello. Ma, ove si tratti di istanza riproposta, nel ricorso devono essere specificamente indicati i «mutamenti nelle circostanze» rispetto al quadro fattuale avuto presente dal giudice d'appello quando ha respinto la prima istanza di sospensione. In assenza

¹⁰¹ Criterio di delega che, a sua volta, si rifaceva alle proposte della Commissione Luiso (*Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 47).

¹⁰² V. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 381 s.

della specifica indicazione di tali «mutamenti», infatti, il ricorso va dichiarato inammissibile.

È da rilevare, tuttavia, che il riferimento alla necessità che si verifichino «mutamenti delle circostanze», per riproporre l'istanza, non tiene conto dell'eventualità che, nel corso dell'appello, emerga la manifesta fondatezza dell'impugnazione in un primo momento esclusa, a meno che anche quest'ipotesi non venga fatta rientrare, ma con evidente forzatura del testo, nella nozione di «mutamenti delle circostanze»¹⁰³.

Infine, viene inserita nel **3° comma dello stesso art. 283** la previsione secondo cui la sanzione pecuniaria da comminare con ordinanza non impugnabile alla parte (fra 250 e 10.000 euro), ove l'istanza di sospensione (avanzata a norma del 1° o del 2° comma) venga respinta, perché inammissibile o manifestamente infondata, va ora destinata alla «**cassa delle ammende**».

La destinazione alla cassa ammende della sanzione da comminare ove l'istanza sia inammissibile o manifestamente infondata

Occorre anche aggiungere che alle modifiche introdotte nell'art. 283 vanno accostate – sempre a proposito della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata o dell'esecuzione iniziata in base ad essa – anche le modifiche dell'art. 351 c.p.c., che – come vedremo (*infra*, § 40) – attengono ai profili processuali della pronuncia di tali provvedimenti.

36. (Segue) *L'atto d'appello e il principio di sinteticità.*

L'art. 1, 8° comma, lett. c, della L. 206/2022, recependo la proposta già emersa nell'ambito dei lavori della Commissione ministeriale¹⁰⁴, autorizzava il legislatore delegato a «prevedere che negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 [per l'appello nel rito ordinario] e 434 [per l'appello nel rito del lavoro] del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espresse in modo chiaro, sintetico e specifico».

In linea con queste indicazioni il D.Lgs. 149/2022 interviene sull'art. 342 c.p.c., ribadendo che esso si propone con citazione e stabilendo, nel 2° comma, che «**L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:**

La riformulazione dell'art. 342 c.p.c. nell'ottica di una maggiore specificità dell'atto di appello

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

¹⁰³ Da questo punto di vista più ampia era la proposta della Commissione Luiso, che interveniva sull'art. 351 c.p.c. e prevedeva che «l'istanza può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, *su elementi sopravvenuti dopo l'impugnazione*» (art. 6, lett. e) (*Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 49).

¹⁰⁴ In essa si prevedeva di «mantenere immutata la forma dell'atto introduttivo con maggiore specificità dei motivi di appello, che devono essere indicati in maniera chiara e sintetica» (art. 6, lett. a) (*Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 49).

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

In questo modo, dunque, è stato sostituito con il riferimento al «capo» della sentenza appellata il precedente riferimento «alle parti del provvedimento» ed è stata eliminata dalla disposizione la previsione della necessità che l'appellante indicasse anche «le modifiche ... richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», previsione che molte incertezze aveva generato in sede di applicazione, al punto da far ritenere che l'appellante fosse onerato anche della redazione di un vero e proprio progetto di alternativo di sentenza¹⁰⁵.

Inoltre, nell'articolazione della motivazione dell'appello, opportunamente vengono separate le censure rivolte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, dalla denuncia delle eventuali violazioni di legge (sostanziale o processuale) che egli avrebbe compiuto.

Si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 che, procedendo in questo modo, «si è cercato di proporre un'attuazione della legge delega volta ad evitare interpretazioni eccessivamente rigide della norma, le quali, andando al di là dell'obiettivo di richiedere che l'appello sia costruito come una critica che indichi le specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza che vengono impugnate, finiscano per appesantire inutilmente l'esposizione».

Dalla nuova formulazione della disposizione non emerge in modo chiaro, tuttavia, quale debba essere la conseguenza per l'atto d'appello che non esponga «in modo chiaro, sintetico e specifico» i tre requisiti elencati dal 1° comma dell'art. 342. È da escludere, tuttavia, che la sanzione possa essere la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto, come potrebbe indurre a ritenere la non perfetta formulazione della disposizione¹⁰⁶. La sanzione dell'inammissibilità, infatti, va riferita alla mancanza nell'atto di appello dell'indicazione dei tre requisiti richiamati (capo impugnato, censure in fatto, denuncia di violazione di legge) e non anche al fatto che l'indicazione di tali requisiti sia effettuata in modo non chiaro, non sintetico o non specifico.

Del resto, il criterio di delega, a cui la modifica del 1° comma dell'art. 342 ha dato attuazione, esplicitava che il legislatore delegato si sarebbe dovuto limitare ad introdurre l'onere per l'appellante di esporre in modo chiaro, sintetico e specifico «le indicazioni previste a pena di inammissibilità» e non di allargare la sanzione dell'inammissibilità dell'atto di appello. E dunque, se dovesse prevalere una diversa interpretazione dell'art. 342 rispetto alla sanzione del mancato rispetto dell'onere di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto d'appello, si prospetterebbe un eccesso di delega per il D.Lgs. 149/2022 con riferimento a tale profilo.

¹⁰⁵ Rinvio, in proposito, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 389 ss.

¹⁰⁶ Per una diversa conclusione, tuttavia, A. RONCO, *Il giudizio di appello*, cit.

Esclusa, dunque, la possibilità che l'appello sia dichiarato inammissibile perché non chiaro, non sintetico o non specifico, qui occorre ribadire quanto già detto con riferimento all'art. 121 c.p.c. e al generale principio di sinteticità degli atti processuali, anche richiamando il nuovo 6° comma dell'art. 46 disp. att. c.p.c. (v. *retro*, cap. I, § 9). E cioè che, lungi dal poter rilevare come vizio di invalidità dell'atto processuale, il mancato rispetto del principio di chiarezza e sinteticità dovrebbe poter essere valutato dal giudice – sempre che l'atto che ne sia affetto abbia comunque raggiunto lo scopo – soltanto ai fini della decisione sulle spese processuali.

Il legislatore delegato, inoltre, è intervenuto anche sul **3° comma dello stesso art. 342** a proposito dei termini minimi a difesa dell'appellato, e questo nell'ottica di superare la precedente formulazione che si limitava a richiamare l'art. 163-bis c.p.c., ossia la disposizione sui termini minimi a difesa del convenuto in primo grado¹⁰⁷. Siccome i termini previsti dall'art. 163-bis, come abbiamo visto (*retro*, § 3), sono stati aumentati, e di parecchio, per il convenuto in primo grado, per consentire lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 173-bis prima dell'udienza di comparizione delle parti (v. *retro*, § 8) e siccome questo scambio di memorie non è previsto in appello, opportunamente il D.Lgs. 149/2022 ha stabilito termini minimi a difesa per l'appellato diversi da quelli dell'art. 163-bis. Di conseguenza, prevede ora il 3° comma dell'art. 342 che tra il giorno della notificazione della citazione in appello e quello della udienza di prima comparizione devono intercorrere termini liberi a difesa dell'appellato **«non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione [della citazione in appello] si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero»**.

Per la stessa ragione viene anche modificato il **1° comma dell'art. 343** con riferimento ai termini di costituzione dell'appellato. Esso, infatti, ora prevede che **«L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349-bis, secondo comma»**.

E dunque, a differenza di quel che prevedeva la precedente formulazione, che per la costituzione tempestiva dell'appellato rinviava ai termini dell'art. 166, quegli stessi del convenuto in primo grado¹⁰⁸, ora l'art. 343 fissa termini specifici per l'appellato ricollegandoli (a ritroso) alla data di prima udienza indicata dall'appellante nell'atto di citazione in appello o alla nuova data che il giudice d'appello può fissare, spostando quella originariamente indicata dall'appellante fino a un massimo di 45 giorni, come è consentito dall'art. 349-bis, 2° comma (v. *infra*, § 38) e come è consentito anche in primo grado ai sensi dell'art. 171-bis, 3° comma (v. *retro*, § 7).

... ma può rilevare sul piano della condanna alle spese processuali

L'introduzione di termini minimi a difesa dell'appellato (90 o 150 giorni) diversi da quelli di cui all'art. 163-bis

Anche per la costituzione dell'appellato non si applicano i termini di costituzione dell'art. 166, ma quelli dell'art. 343 (20 giorni prima dell'udienza)

¹⁰⁷ In proposito v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 399 ss.

¹⁰⁸ V. ancora C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 403 s.

37. (Segue) *L'eliminazione del «filtro» di ammissibilità dell'appello.*

Anche l'eliminazione del «filtro» in appello deriva da un preciso criterio di delega, ripreso anch'esso dalle proposte della Commissione ministeriale del 2021¹⁰⁹, il quale autorizzava il legislatore delegato a prevedere che «l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata» e che in tal caso la decisione «sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi» (art. 1, 8° comma, lett. e, L. 206/2021). E questo non solo perché – come pure si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 – il tempo necessario al giudice d'appello per dichiarare l'inammissibilità, applicando il «filtro», sarebbe sostanzialmente lo stesso impiegato per pronunciare sentenza per manifesta infondatezza nella forma semplificata dell'art. 281-sexies, ma anche perché consente di superare tutta una serie di complicazioni che in sede applicativa ha comportato l'istituto del «filtro»: dal suo ambito applicativo, all'impugnabilità dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità, ai limiti della ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado oggetto dell'appello¹¹⁰.

Di conseguenza, il D.Lgs. 149/2022 non fa altro che riformulare l'art. 348-bis c.p.c., ora più opportunamente rubricato «*Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello*» proprio per sottolineare che le due fattispecie vengono disciplinate allo stesso modo, e abrogare l'art. 348-ter c.p.c., salvo le disposizioni contenute nei suoi ultimi due commi¹¹¹, che, per coerenza sistematica con il ricorso per cassazione, sono state spostate in calce all'art. 360 c.p.c., come meglio vedremo in seguito (*infra*, § 43).

E dunque, il 1° comma dell'art. 348-bis c.p.c. ora prevede che «**Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis**», che si conclude con la pronuncia della sentenza nella forma semplificata di cui all'art. 281-sexies c.p.c.

Va evidenziato, anzitutto, che questa modalità semplificata di decisione dell'appello troverà applicazione sia quando l'appello proposto risulti manifestamente infondato nel merito, sia quando risulti inammissibile (in rito) o per mancanza delle condizioni per impugnare (possibilità giuridica di appellare, legittimazione e interesse ad appellare) o per mancanza dei requisiti dell'atto di appel-

¹⁰⁹ Come emerge dalla Relazione finale dei lavori della stessa Commissione (art. 6, lett. c) (*Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 49).

¹¹⁰ Rinvio, in proposito, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 407 ss.

¹¹¹ Sui commi 4° e 5° dell'abrogato art. 348-ter c.p.c. v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 411 s.

lo previsti dal 1° comma dell'art. 342 o per inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio di cui all'art. 331¹¹².

Inoltre, siccome in questi casi la sentenza semplificata è destinata a chiudere il giudizio d'appello, si comprende anche la ragione per la quale il 2° comma dello stesso art. 348-bis puntualizzi che, «**Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza**». In altri termini, laddove l'inammissibilità o la manifesta infondatezza non riguardi anche l'eventuale appello incidentale, è inevitabile che si debba procedere alla trattazione ordinaria sia dell'appello principale che dell'incidentale e non si possa avere, dunque, la procedura accelerata prevista dal 1° comma dell'art. 348-bis.

Occorre anche tener presente, peraltro, che la forma semplificata della decisione a seguito di discussione orale, di cui all'art. 350-bis c.p.c., è destinata a trovare applicazione non solo nei casi di cui all'art. 348-bis, ma anche – come vedremo (nel § successivo) – quando l'appello proposto risulti manifestamente fondato o comunque quando il giudice lo ritenga opportuno in ragione della sua ridotta complessità o dell'urgenza nella sua definizione (art. 350, 3° comma).

38. (Segue) *La reintroduzione della figura del consigliere istruttore.*

Con la riforma 2022 ricompare sulla scena la figura del consigliere istruttore nel giudizio d'appello, già prevista nell'originaria formulazione del codice dall'art. 349, poi abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 857/1950. L'idea, emersa nell'ambito dei lavori della Commissione ministeriale¹¹³, si era concretizzata in uno dei criteri di delega della L. 206/2021 (art. 1, 8° comma, lett. l), nel quale si delegava il Governo a «prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare l'udienza di discussione della causa davanti al collegio».

In effetti, prima della riforma introdotta con la L. 353/1990 era usuale – nonostante la richiamata abrogazione dell'art. 349 – che in appello si procedesse alla nomina dell'istruttore in applicazione dell'art. 168-bis (ritenuto applicabile anche in appello per effetto del rinvio generale dell'art. 359 c.p.c.). Ma questa possibilità era stata superata dalla riforma del 1990, che, riformulando l'art. 350,

¹¹² Per maggiori dettagli v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 406.

¹¹³ V., infatti, l'art. 6, lett. d, delle proposte della Commissione (*Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 49).

In caso di appello incidentale la decisione semplificata è possibile solo se i presupposti ricorrono anche per esso

ha previsto, come noto, la trattazione collegiale dell'appello, poi sopravvissuta solo davanti alla corte d'appello dopo l'intervento dell'art. 74 D.Lgs. 51/1998¹¹⁴.

Il D.Lgs. 149/2022 – nel dare attuazione alla legge delega – torna ad ammettere la possibilità che, per l'appello davanti alla corte d'appello, il presidente

La possibilità di nominare il consigliere istruttore nell'appello di competenza della corte d'appello

nomini il consigliere istruttore. Lo fa introducendo il nuovo art. 349-*bis*, il quale, riprendendo la formulazione dell'abrogato art. 349, nel 1° comma prevede che **«Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti**

al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa».

Stando alla formulazione della nuova disposizione, dunque, il presidente della corte d'appello provvederà alla nomina con decreto di un componente il collegio quale consigliere per la trattazione e istruzione dell'appello proposto solo laddove non ritenga opportuno nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti per la discussione orale dell'appello stesso (v. il § successivo).

In questo modo – si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 – «si è inteso assicurare la possibilità di adattare le forme del rito alle effettive esigenze dello specifico procedimento, in modo da privilegiare la snellezza e la celerità della decisione quando ciò sia opportuno, riservando modelli processuali più articolati alle cause il cui grado di complessità lo richieda».

Il possibile differimento della prima udienza per un massimo di 45 giorni

Ai sensi del 2° comma dell'art. 349-*bis*, poi, è possibile, come in primo grado (art. 171-*bis*, 3° comma), il differimento della prima udienza, indicata dall'appellante in citazione (v. *retro*, § 7). E dunque, **«Il presidente o il giudice istruttore può differire, con**

decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza».

Collegate alla reintroduzione della figura del consigliere istruttore sono anche le modifiche che lo stesso D.Lgs. 149/2022 introduce negli artt. 348 e 350 c.p.c.

In particolare, nell'art. 348, che nei primi due commi disciplina i casi dell'improcedibilità dell'appello (ove l'appellante non si costituisca o, pur essendosi costituito, non compaia alla prima udienza e neppure alla successiva udienza appositamente fissata)¹¹⁵, viene inserito un 3° comma, il quale, oltre ad esplicitare che **«L'improcedibilità dell'appello è**

La novellazione dell'art. 348 c.p.c. a proposito della dichiarazione di improcedibilità

dichiarata con sentenza», impugnabile nei modi ordinari, aggiunge anche che **«Davanti alla corte d'appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma».**

Perciò, mentre nell'appello di competenza del tribunale la sentenza di improcedibilità viene pronunciata direttamente dal giudice monocratico, nell'appello di competenza della corte d'appello, se vi è stata la nomina del consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 349-*bis*, sarà questi a pronunciarla con ordinanza, reclamabile al collegio entro 10 giorni dalla sua pronuncia, se avvenuta in udienza, o altrimenti dalla sua comunicazione. Sarà poi il collegio a decidere sull'improcedibilità con sentenza, ove respinga il reclamo, o con ordinanza, ove l'accoglia, dando le disposizioni per l'ulteriore prosecuzione del giudizio d'appello. In altri termini, viene riprodotto in questo caso lo stesso modello procedimentale già previsto dagli artt. 178 e 308 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale¹¹⁶.

Intervenendo, invece, sull'art. 350 c.p.c., il D.Lgs. 149/2022 vi apporta gli opportuni adattamenti con riferimento all'appello davanti alla corte d'appello, proprio per tener conto della possibile nomina del consigliere istruttore. Alla luce della nuova formulazione, quindi, **«Davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico» (1° comma).**

Si prevede, inoltre, che alla prima udienza di trattazione il giudice (monocratico per l'appello davanti al tribunale; consigliere istruttore, se nominato, o collegio per l'appello davanti alla corte d'appello) **«verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza» (2° comma).**

In prima udienza il giudice sana eventuali vizi processuali e dispone la riunione degli appelli contro la stessa sentenza

Nella stessa udienza il giudice deve procedere **«al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse» (4° comma).** Dopodiché la trattazione prosegue fino al momento della rimessione in decisione della causa, che avverrà, come vedremo (nel § successivo), ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Inoltre, provvede al tentativo di conciliazione e sulle eventuali richieste istruttorie

Accanto a questa modalità, ordinaria, di trattazione dell'appello, l'art. 350 individua una seconda modalità di trattazione, per così dire «semplificata», disciplinata nei suoi aspetti procedurali dall'art. 350-*bis* c.p.c., come vedremo meglio nel § successivo. Ed infatti, stando a quanto stabilisce il 3° comma dell'art. 350, il giudice dell'appello **«Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-*bis* [...], sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-*bis*. Allo stesso modo può provvedere**

L'appello «semplificato» da utilizzare nei casi di cui all'art. 348-*bis* e in quelli richiamati dal 3° comma dell'art. 350

¹¹⁴ Su questo rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 397 s.

¹¹⁵ Sull'improcedibilità dell'appello in generale v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 406 s.

¹¹⁶ Su cui rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 325 ss.

quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa».

E dunque, quando il giudice d'appello rilevi che l'appello è inammissibile o manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348-bis (v. il § precedente) o manifestamente fondato oppure quando lo ritenga opportuno o vi sia urgenza, egli dispone la discussione orale e procede ai sensi dell'art. 350-bis, fino alla pronuncia della sentenza semplificata di cui all'art. 281-sexies.

Nella sostanza qui troviamo delineato – *ad instar* di quanto accaduto in primo grado con la contrapposizione fra rito ordinario e rito semplificato – un modello processuale di trattazione e decisione dell'appello più semplice, che, in aderenza al principio di proporzionalità, il legislatore adatta alla minore complessità delle questioni da decidere o all'urgenza della decisione in considerazione della particolare natura delle situazioni giuridiche coinvolte.

39. (Segue) *La rimodulazione della fase decisoria e la possibilità di decisione semplificata a seguito di discussione orale.*

Se si tiene conto delle considerazioni che precedono, emerge in modo chiaro dalle scelte compiute che il legislatore delinea due distinti modelli per la fase decisoria del giudizio d'appello, sia davanti al tribunale che davanti alla corte d'appello: il primo, «semplificato» e in forma orale, delineato dall'art. 350-bis c.p.c. e impostato sulla decisione *ex art.* 281-sexies a seguito di discussione orale della causa; il secondo, per così dire «ordinario» e in forma scritta, delineato dall'art. 352 c.p.c. e impostato sulla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e sullo scambio fra le parti di memorie scritte entro termini perentori fissati a ritroso dalla stessa udienza.

Come abbiamo già visto (*retro*, §§ 37 e 38), il primo troverà applicazione sia nei casi indicati dall'art. 348-bis (inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello proposto), sia nei casi indicati dal 3° comma dell'art. 350 (manifesta fondatezza o ridotta complessità dell'appello proposto o urgenza della causa).

Ebbene, in questi casi – stabilisce il 1° comma dell'art. 350-bis – «il giudice procede ai sensi dell'art. 281-sexies». E dunque, nell'appello di competenza del tribunale, che, ai sensi del 1° comma dell'art. 350, è sempre trattato e deciso dal giudice monocratico, questi, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, a chiusura della discussione, pronunciare sentenza, dandone lettura in udienza oppure depositandola in cancelleria entro i successivi 30 giorni.

Nell'appello di competenza della corte d'appello, si procede allo stesso modo, ove la trattazione avvenga davanti all'intero collegio, e cioè senza che sia stato nominato dal presidente il consigliere istruttore ai sensi dell'art. 349-bis. In-

I due modelli di fase decisoria dell'appello: quello «ordinario» e quello «semplificato»

L'appello a decisione «semplificato» ai sensi dell'art. 350-bis

vece, laddove il consigliere istruttore sia stato nominato, stabilisce il 2° comma dell'art. 350-bis che questi, «fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa». Dopodiché, il collegio procede con la pronuncia della sentenza, anche qui dandone lettura immediata in udienza o riservandosi di depositarla nei 30 giorni successivi, secondo quanto stabilito dall'art. 281-sexies.

Quanto, poi, alla forma della sentenza, per essa il 3° comma dello stesso art. 350-bis c.p.c. prevede un'ulteriore semplificazione rispetto a quanto previsto dall'art. 281-sexies. Prevede, infatti, che «La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi».

Vale a dire che in questo caso la motivazione sintetica (anche se non è chiaro, a dire il vero, dove starebbe la differenza con la «motivazione concisa» dell'art. 281-sexies) può addirittura limitarsi ad analizzare il solo punto di fatto o la sola questione di diritto, che siano stati ritenuti risolutivi per la decisione, o fare riferimento a precedenti conformi, sembrerebbe anche dello stesso ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che la pronunci. Il rischio che si paventa è che il giudice d'appello, facendosi scudo del dettato normativo, ecceda in sintesi motivazionale e non assicuri alle parti neanche quel «minimo costituzionale» di motivazione su cui oggi sembra attestata la stessa giurisprudenza dei giudici di legittimità per escludere la sindacabilità della motivazione in sede di ricorso per cassazione¹¹⁷.

Il secondo modello decisorio trova applicazione, invece, in tutti i casi in cui non debba applicarsi il modello «semplificato» e orale dell'art. 350-bis.

La pronuncia della sentenza avviene con le modalità di cui all'art. 281-sexies

Il modello decisorio «ordinario»

Come emerge chiaramente dal 1° comma dell'art. 352 c.p.c., infatti, «Esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima [dell'udienza] per il deposito delle note di replica».

In questo caso il modello di riferimento è quello già utilizzato per il primo grado di giudizio dall'art. 189 c.p.c. nel rito ordinario davanti al tribunale in composizione collegiale (v. *retro*, § 22), e cioè prevedendo la fissazione, da parte

¹¹⁷ Seguendo gli approdi di Cass. sez. un. 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054. V. anche, ad es., Cass. sez. un. 6 luglio 2017 n. 16694; Cass. sez. un. 7 gennaio 2016 n. 67. Per un discorso più articolato in proposito v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 433 s.

del giudice¹¹⁸, dell'udienza di rimessione in decisione della causa e la determinazione dei termini a ritroso – sempre che le stesse parti non vi rinuncino – per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica.

La sola rilevante differenza si rinviene nel fatto che non è ammessa la possibilità, consentita in primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale dal 2° comma dell'art. 275, che ciascuna delle parti con la nota di precisazione delle conclusioni chieda che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio (v. *retro*, § 22). Anche se non è chiara la ragione della diversa soluzione, sulla quale, d'altro canto, neanche la Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 si sofferma¹¹⁹.

All'udienza di rimessione in decisione – aggiunge il **2° comma dell'art. 352** – «**la causa è trattenuta in decisione**», se si tratta di appello del tribunale o della corte d'appello a trattazione collegiale; se, invece, si tratta di appello davanti alla corte d'appello con nomina del consigliere istruttore, questi all'udienza «**riserva la decisione al collegio**», a cui spetta sempre e comunque la pronuncia della sentenza, che sarà depositata entro 60 giorni.

40. (Segue) I provvedimenti sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.

In parte collegati con la fase decisoria dell'appello sono anche i provvedimenti sulla sospensione della provvisoria esecutività o dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Abbiamo già visto (*retro*, § 35) come il D.Lgs. 149/2022 sia intervenuto sull'art. 283 c.p.c. per precisare i presupposti per la pronuncia di tale sospensione da parte del giudice d'appello e per consentire che essa possa essere richiesta anche nel corso del giudizio d'appello. Ma alcune modifiche hanno riguardato anche l'art. 351 c.p.c., che disciplina, invece, i profili procedurali della pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata¹²⁰. E questo in attuazione di un ben preciso criterio di delega contenuto nell'art. 1, 8° comma, lett. i, della L. 206/2021¹²¹.

¹¹⁸ Nell'appello davanti al tribunale, il giudice monocratico; in quello davanti alla corte d'appello, il collegio o, se nominato, il consigliere istruttore.

¹¹⁹ Anche nella disciplina previgente, del resto, questa possibilità veniva riconosciuta. In proposito v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 452 ss.

¹²⁰ Su questi profili procedurali nella disciplina previgente v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 412 ss.

¹²¹ Il quale delegava il Governo a «prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria».

La prima modifica è stata apportata al **1° comma dell'art. 351 c.p.c.**, al fine di tener conto sia della possibilità, introdotta dal D.Lgs. 149/2022, che l'istanza di sospensione venga avanzata anche nel corso del giudizio di appello, ai sensi del 2° comma dell'art. 283 (v. *retro*, § 35), sia dell'eventualità che nell'appello davanti alla corte d'appello sia stato nominato il consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 349-bis (v. *retro*, § 38). Esso, perciò, così recita: «**Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio**».

La pronuncia sulla sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione iniziata sulla base della sentenza appellata

Ne deriva, dunque, che nell'ambito degli appelli di competenza della corte d'appello la pronuncia dei provvedimenti in questione spetta sempre al collegio, anche laddove sia stato nominato il consigliere istruttore, il quale in tal caso avrà il solo compito di sentire le parti e riferire al collegio.

Pertanto, anche nel caso in cui la pronuncia del provvedimento sospensivo dovesse avvenire prima dell'udienza di comparizione, su richiesta della parte, stabilisce il **3° comma dello stesso art. 351** che il presidente del collegio o il tribunale «**ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé**». Anche in questo caso, dunque, nell'appello di competenza della corte d'appello, le parti compariranno sempre davanti al consigliere istruttore, se questi è stato nominato a norma dell'art. 349-bis.

Infine, il D.Lgs. 149/2022 interviene sul **4° comma dell'art. 351** che disciplina la possibilità che il giudice, quando sia chiamato a pronunciare il provvedimento sospensivo alla prima udienza, decida direttamente nel merito dell'appello, se ritiene la causa matura per la decisione, provvedendo ai sensi dell'art. 281-sexies, ossia ancora una volta con sentenza in forma semplificata dopo la discussione orale¹²².

Ebbene, potrebbe accadere che, in corte d'appello, la prima udienza si sia tenuta davanti al consigliere istruttore nominato ai sensi dell'art. 349-bis, mentre è chiaro che la discussione della causa e poi la pronuncia della sentenza *ex art. 281-sexies* deve avvenire davanti al collegio. È per questa ragione che con l'integrazione apportata al **4° comma dell'art. 351** ora prevede che «**Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore, il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali**».

La possibile decisione nel merito quando il giudice sia chiamato a pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 283

In sostanza, viene qui richiamato quanto previsto per la decisione a seguito di discussione orale dal 2° comma dell'art. 350-bis quando la trattazione della causa si sia svolta davanti al consigliere istruttore. Con la sola variante che, men-

¹²² V., in proposito, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 413.

tre in quel caso è il consigliere istruttore a far precisare le conclusioni davanti a sé e a fissare l'udienza di discussione davanti al collegio (v. il § precedente), qui, invece, è lo stesso collegio a fissare l'udienza davanti a sé sia per la precisazione delle conclusioni, sia per la discussione orale. A parte questa differenza, comunque, la previsione del 4° comma dell'art. 351 aggiunge un'ulteriore ipotesi fra quelle nelle quali viene adottato il modello decisorio «semplificato» dell'art. 350-bis (sul quale v. *retro*, § 38).

41. (Segue) *La riduzione delle ipotesi di rinvio al giudice di primo grado in caso di accoglimento dell'appello.*

Un ultimo profilo del giudizio d'appello, interessato dall'intervento del D.Lgs. 149/2022, è quello che riguarda le ipotesi di rinvio della causa al giudice di primo

Le indicazioni della Commissione ministeriale e della legge delega sulle modifiche al rinvio dal giudice d'appello a quello di primo grado

grado, a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto¹²³. Anche su questo si era espressa la Commissione Luiso, sollecitando una «razionalizzazione» delle fattispecie di rimessione della causa in primo grado, «escludendo ipotesi di rimessione ... nei casi in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza del primo giudice, ritenga la causa in grado di essere decisa nel merito ovvero includendo altre ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ... nei casi di grave violazione del contraddittorio»¹²⁴.

Dal canto suo, la legge delega aveva accolto solo la prima parte della proposta della Commissione e si era limitata ad autorizzare il legislatore delegato a «riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio» (art. 1, 8° comma, lett. o, L. 206/2021).

Sulla base di tale criterio di delega il legislatore delegato ha proceduto, da un lato, all'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., che, come si ricorderà, prevedeva la rimessione al giudice di primo grado in caso di accoglimento dell'appello per motivi di giurisdizione¹²⁵, e, dall'altro lato, ha novellato l'art. 354 c.p.c., confermando le ipotesi di rimessione già previste dal suo 1° comma e abrogando, invece, il 2° comma, che imponeva la rimessione anche nel caso di riforma della sentenza di primo grado, ove questa avesse dichiarato l'estinzione del processo.

Con riferimento all'abrogazione dell'art. 353 va rilevato che già con la riforma introdotta con la L. 353/1990 il legislatore aveva provveduto ad eliminare da tale disposizione la rimessione al giudice di primo grado in caso di riforma della pronuncia di primo grado sul difetto di competenza. Il D.Lgs. 149/2022 completa l'operazione abrogando anche l'altra fattispe-

L'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.

¹²³ Sulla disciplina previgente v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 417 ss.

¹²⁴ *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 48.

¹²⁵ V., in proposito, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 417.

cie, allora sopravvissuta, della riforma della pronuncia di primo grado sul difetto di giurisdizione, utilizzando il criterio di delega che ha voluto limitare le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio. Con la conseguenza che, ove il giudice d'appello ammetta la sussistenza della giurisdizione, negata dal giudice di primo grado, non può rimettere il processo a quest'ultimo, ma deve decidere nel merito. Ciò comporta anche che, laddove la Cassazione dovesse cassare la sentenza di secondo grado, confermativa della pronuncia di primo grado sul difetto di giurisdizione, deve rinviare la causa al giudice d'appello perché decida nel merito e non al giudice di primo grado, come, invece, avveniva in precedenza.

Sul versante dell'art. 354, invece, il legislatore delegato si è limitato a confermare le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado già previste in precedenza dal 1° comma dell'art. 354 e ad eliminare il 2° comma dove si faceva riferimento all'ipotesi della riforma della sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 308¹²⁶, imponendo anche in quest'ultimo caso la decisione nel merito da parte del giudice d'appello.

Allo stato attuale, dunque, stando a quel che prevede il 1° comma dell'art. 354, il giudice d'appello può pronunciare sentenza con cui rimette la causa al primo giudice soltanto «se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [ai sensi dell'art. 102 c.p.c.] o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma».

Dopo la modifica, dell'art. 354 c.p.c. sopravvive soltanto il 1° comma

Si tratta, secondo l'opinione prevalente, di ipotesi elencate in via tassativa¹²⁷, non suscettibili dunque di essere ulteriormente ampliate in via interpretativa. E dunque, al di fuori di queste ipotesi, il giudice d'appello non potrà fare altro che riformare la sentenza appellata rinnovando o compiendo *ex novo* davanti a sé le attività processuali già compiute o che si sarebbero dovute compiere in primo grado.

È quel che prevede il 3° comma dello stesso art. 354, stabilendo che «Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356».

Al di fuori delle ipotesi espressamente indicate dal 1° comma dell'art. 354 il giudice d'appello non può rinviare al giudice di primo grado, ...

In altri termini, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 e della

¹²⁶ Il richiamo espresso dell'art. 308, peraltro, portava a ritenere che non potesse applicarsi il 2° comma dell'art. 354, ora abrogato, nei casi in cui la riforma del giudice d'appello riguardasse la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado pronunciata con sentenza direttamente dal collegio, ai sensi dell'art. 307, 4° comma, c.p.c. (Cass. 12 agosto 2021 n. 22800; Cass. 9 giugno 2010 n. 13902). V. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 418.

¹²⁷ V., *ex multis*, Cass. 12 aprile 2017 n. 9515; Cass. sez. un. 19 aprile 2010 n. 9217, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2043 ss., con osservazioni di C.M. BARONE.

reformulazione dell'art. 354, sia quando il giudice d'appello rilevi che la giurisdizione, negata dal giudice di primo grado, in realtà sussisteva in capo a lui, sia quando rilevi vizi processuali diversi da quelli contemplati dal 1° comma dell'art. 354, la conseguenza è sempre la stessa: invece di rinviare la causa al giudice

... ma deve ammettere le parti al compimento o alla rinnovazione delle attività processuali compiute in primo grado

di primo grado, egli deve ammettere le parti al compimento delle attività processuali che sarebbero per loro precluse, laddove si tratti di attività che sono necessarie per ripristinare il contraddittorio leso dal vizio processuale rilevato in sede di accoglimento dell'appello, e procedere, di conseguenza, alla rinnovazione di tali attività davanti a sé, secondo le modalità stabilite dall'art. 356 (ad

es., la rinnovazione delle prove già assunte in primo grado a norma degli artt. 191 e ss.).

A proposito, poi, dell'assunzione e della rinnovazione delle prove nell'appello davanti alla corte d'appello, il **1° comma dell'art. 356 c.p.c.** puntualizza – per tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022 circa la possibile nomina del consigliere istruttore (v. *retro*, § 35) – che «**il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma**».

Invece, ove il giudice d'appello abbia disposto – nelle sole ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 354 – la rimessione della causa al giudice di primo grado, la rimessione effettiva deve avvenire ad opera della parte che vi abbia interesse, la

La rimessione avviene mediante riassunzione entro 3 mesi dalla notificazione della sentenza d'appello

quale provvede a riassumere la causa – come stabilito espressamente dal **2° comma dell'art. 354** – «**nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza**», con la quale il giudice d'appello ha accolto l'appello proposto e disposto il rinvio. Il quale termine, nel caso che contro la stessa sentenza d'appello sia proposto ricorso per cassazione, «**è interrotto**», ovviamente fino alla conclusione del relativo giudizio di cassazione¹²⁸.

42. La riforma del giudizio in Cassazione.

Il quadro d'insieme delle modifiche relative al giudizio di cassazione

Per quanto concerne il giudizio in Cassazione, il D.Lgs. 149/2022 provvede ad effettuare – oltre a meri interventi di coordinamento con altre parti della riforma – anche alcune modifiche orientate alla semplificazione e razionalizzazione di tale giudizio¹²⁹. Esse riguardano in modo particolare:

a) l'introduzione, nell'art. 363-bis c.p.c., del nuovo istituto del «rinvio pregiudiziale» in Cassazione da parte dei giudici di merito;

¹²⁸ Su questo v. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 419.

¹²⁹ In proposito v. anche C. BESSO, *Le modifiche al giudizio di cassazione*, di prossima pubblicazione in *Giur. it.*, 2023.

b) l'estensione del principio di sinteticità e chiarezza, previsto in generale dall'art. 121 c.p.c. (v. *retro*, cap. I, § 9), anche agli atti di parte del giudizio di cassazione;

c) la soppressione della «sezione-filtro» (la VI sezione) della Cassazione e del rito davanti ad essa applicabile, e la previsione, in sostituzione, di un procedimento «semplificato» per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso;

d) l'unificazione dei procedimenti camerali davanti alla Cassazione, la cui disciplina in precedenza si diversificava nelle differenti tipologie dell'art. 380.bis, dell'art. 380.bis.1 e dell'art. 380-ter c.p.c.;

e) la razionalizzazione della disciplina dell'udienza pubblica di cui agli artt. 377 ss. c.p.c.;

f) l'introduzione, con l'art. 391-quater c.p.c., di una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze della Cassazione che siano state dichiarate contrarie alla Carta EDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di modifiche per buona parte ispirate dai lavori della Commissione Luiso e hanno l'obiettivo – come si legge nella Relazione finale dei lavori della stessa Commissione – «di ridurre i tempi di durata del processo, razionalizzando il procedimento e adeguando le modalità di risposta della Corte alle diverse tipologie di contenzioso e agli esiti prefigurati», e questo «in un'ottica di semplificazione e di accelerazione»¹³⁰.

43. (Segue) Le modifiche di mero coordinamento normativo.

Come si diceva, alcune modifiche apportate alla disciplina del giudizio di cassazione sono giustificate da mere esigenze di coordinamento con altri interventi normativi effettuati dallo stesso D.Lgs. 149/2022.

La prima di queste riguarda l'art. 360 c.p.c. sui motivi del ricorso per cassazione, già interessato nel recente passato da interventi di modifica¹³¹. L'ulteriore modifica apportata dal D.Lgs. 149/2022, si risolve, in realtà, in un'integrazione. Ed infatti, essendo stato abrogato – come abbiamo visto (*retro*, § 37) – l'art. 348-ter c.p.c., c'era l'esigenza di ricollocare in altra sede gli ultimi due commi di tale articolo, che escludevano la proponibilità del ricorso per cassazione anche per il motivo di cui all'art. 360 n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo), in caso di «doppia conforme» nel merito in punto di fatto sia in primo grado che in appello¹³². A dire il vero, si trattava di ricollocare quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 348-ter, visto che il 4° comma si riferiva all'ordinanza applicativa del «filtro» d'appello, ormai abrogato (v. *retro*, § 37).

¹³⁰ *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 58.

¹³¹ Su queste modifiche v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 433 ss.

¹³² Con riferimento a questa disposizione e alla sua collocazione all'interno dell'abrogato art. 348-ter c.p.c. rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 411 ss.

L'integrazione
dell'art. 360 c.p.c.,
con riferimento alla
c.d. doppia conforme
in fatto

Ebbene, per ragioni sistematiche quella disposizione si ritrova ora nel **4° comma dell'art. 360 c.p.c.**, il quale prevede appunto che **«Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma»**. Vale a dire che, ove l'appello proposto abbia riguardato questioni di fatto della sentenza di primo grado e sia stato respinto perché è stata confermata la correttezza delle valutazioni su tali fatti compiute dal giudice di *prime cure*, la parte soccombente non può proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia d'appello anche per il motivo di cui al n. 5 del 1° comma dell'art. 360, ossia per **«omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti»**. Ciò, però, ad eccezione delle cause per le quali sia previsto l'intervento necessario del P.M. dall'art. 70, 1° comma, c.p.c.

Al **5° comma dello stesso art. 360**, poi, si aggiunge che tale disposizione – come pure quelle di cui al 1° e al 3° comma – si applica anche al ricorso per cassazione «straordinario» per violazione di legge, di cui all'art. 111, 7° comma, Cost. Il riferimento è – come noto – alla possibilità riconosciuta dalla tralaticia giurisprudenza della Cassazione di sottoporre a ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 360, 1° comma, c.p.c., oltre che le sentenze d'appello e quelle in unico grado, anche ogni altro provvedimento, diverso dalla sentenza, di natura decisoria, ossia incidente su diritti, e definitivo perché non altrimenti impugnabile¹³³.

Ebbene, anche in questo caso, alla luce del nuovo 5° comma dell'art. 360, se il provvedimento oggetto del ricorso per cassazione è stato già sottoposto a reclamo per ragioni di fatto ed il giudice del reclamo ha confermato la correttezza della valutazione in fatto compiuta dal giudice di *prime cure*, il successivo ricorso per cassazione, ove ammesso, non potrà essere proposto anche per il motivo di cui al n. 5 del 1° comma dell'art. 360.

Va rilevato che, con la formulazione del 4° comma dell'art. 360 viene meglio definita anche la fattispecie della c.d. doppia conforme in fatto, specificando che essa si ha solo quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado per le **«medesime ragioni inerenti ai medesimi fatti»**, per sottolineare la necessità che la «conformità» tra la pronuncia di primo grado e quella d'appello deve riguardare non solo la decisione assunta, ma anche le «ragioni» che la sorreggono¹³⁴.

¹³³ Per ulteriori approfondimenti v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 434 s.

¹³⁴ In proposito, v. anche Cass. 19 luglio 2022 n. 22601 e Cass. 9 marzo 2022 n. 7724, per le quali l'ipotesi della «doppia conforme» ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali.

Anche rispetto alla nuova formulazione della fattispecie, tuttavia, resta irrisolto il dubbio – già evidenziato in altra sede¹³⁵ – sulla ragionevolezza della scelta di privare le parti della possibilità di sindacare la decisione d'appello (o quella emessa in sede di reclamo nel caso del 5° comma dell'art. 360) mediante il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo (n. 5), quando essa si sia pienamente conformata alle medesime ragioni in fatto della decisione di primo grado, anche laddove tanto il giudice di primo grado quanto quello d'appello (o di reclamo) siano incorsi nel medesimo vizio, ossia non aver tenuto conto, nella decisione, di una circostanza fattuale decisiva per la decisione. Anche in questo caso, infatti, la decisione del giudice d'appello verrebbe sottratta alla sindacabilità in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5.

Ad esigenze di coordinamento normativo risponde anche la modifica dell'art. 362 c.p.c. circa l'esperibilità del ricorso per cassazione sia per motivi inerenti la giurisdizione anche delle sentenze d'appello o in unico grado dei giudici amministrativi e di quelli contabili, sia per risolvere conflitti positivi o negativi di giurisdizione e conflitti positivi di attribuzione fra P.A. e giudici ordinari¹³⁶.

Infatti, essendo stato modificato l'art. 37 c.p.c. ed avendo in quella sede stabilito – come abbiamo visto (*retro*, cap. I, § 4) – che il difetto di giurisdizione relativo riguarda i rapporti fra giudice ordinario e giudice amministrativo o giudici speciali, la stessa puntualizzazione viene inserita anche nell'art. 362 a proposito del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione e dei conflitti positivi o negativi di giurisdizione.

Perciò, ai sensi del **1° comma**, **«Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325, secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso»**.

Ai sensi del **2° comma**, invece, **«Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari; 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario»**.

Anche in questo caso, però, vanno ribadite le perplessità già espresse (v. *retro*, cap. I, § 4) con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 37 c.p.c. circa l'inopportunità di introdurre la distinzione meramente lessicale fra giudici amministrativi e giudici speciali, non solo contraria ai principi costituzionali (artt. 103; 111, 8° comma; VI disp. trans. e finale), ma idonea solo a creare confusione.

Si aggiunge, inoltre, nel nuovo **3° comma dello stesso art. 362** e sempre per finalità di coordinamento normativo, il riferimento al nuovo mezzo di impugna-

¹³⁵ A. CARRATTA, *Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità*, in *www.treccani.it/magazine/diritto*, 6 novembre 2012; ID., *Il giudizio di cassazione nell'esperienza del "filtro" e nelle nuove modifiche legislative*, in *Giur. it.*, 2013, p. 244 ss.

¹³⁶ Rinvio, in proposito, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 437 s.

zione della revocazione di cui all'art. 391-*quater* c.p.c. nei confronti delle decisioni dei giudici ordinari, che lo stesso D.Lgs. 149/2022 – come vedremo (*infra*, § 50) – ha introdotto. Per completezza sistematica, perciò, qui si specifica che le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono essere impugnate anche per revocazione ai sensi dell'art. 391-*quater* c.p.c. **«quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli».**

L'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c.

Ancora, l'abrogazione dell'art. 348-*ter* c.p.c. sul «filtro» di inammissibilità dell'appello (v. *retro*, § 37) ha comportato anche l'abrogazione dell'**ultimo comma dell'art. 383 c.p.c.**, che faceva riferimento, appunto, alle ipotesi di cassazione con rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciarsi sull'appello, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione avanzato avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'abrogato art. 348-*ter* 3° e 4° comma¹³⁷.

Le altre modifiche giustificate da ragioni di coordinamento e armonizzazione normativa

Infine, alla necessità di conformarne la formulazione alle nuove disposizioni sull'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti di parte anche nel giudizio in cassazione (art. 196-*quater* disp. att. c.p.c.: v. cap. V, § 3), risponde la **soppressione: a) del 2° comma dell'art. 366 c.p.c.**, sull'elezione di domicilio fisico a Roma nel ricorso e nel controricorso in Cassazione¹³⁸, essendo previsto quello digitale risultante dai pubblici elenchi, di cui all'art. 16-*sexies* del D.L. 179/2012; **b) del 4° comma dello stesso art. 366** sulle comunicazioni di cancelleria e sulle notificazioni fra avvocati nel giudizio davanti alla Cassazione¹³⁹, in considerazione del fatto che esse oggi sono sostanzialmente assimilate e devono essere effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

Alla stessa necessità risponde anche: **c) la soppressione nell'art. 369 c.p.c.** del riferimento al deposito del ricorso «in cancelleria»¹⁴⁰, essendo previsto per esso l'obbligo di deposito telematico e, dunque, di inserimento nel fascicolo telematico; **d) l'abrogazione, nell'ambito dell'art. 370 c.p.c.**, dell'obbligo di notifica del controricorso al ricorrente¹⁴¹, dovendo essere anch'esso depositato telematicamente, ma comunque **«entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso»**, secondo la nuova formulazione del **1° comma dello stesso art. 370**; **e) l'abrogazione, nell'art. 371 c.p.c.**, dell'obbligo di notificazione del ricorso incidentale della parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli artt. 331 e 332¹⁴², essendoci anche in questo caso il solo obbligo di deposito te-

¹³⁷ Su questa disposizione, ora abrogata, v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 478 e p. 480 s.

¹³⁸ Sulla disciplina previgente v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 453.

¹³⁹ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 454 s.

¹⁴⁰ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 455 ss.

¹⁴¹ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 459 ss.

¹⁴² C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 461.

lematico entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso principale, e dell'obbligo di notifica del controricorso presentato per resistere al ricorso incidentale; **f) l'eliminazione dell'obbligo, previsto dal previgente 2° comma dell'art. 372 c.p.c.**¹⁴³, di notifica alla controparte dell'elenco dei documenti separatamente depositati (ora obbligatoriamente in modalità telematica *ex* art. 196-*quater* disp. att. c.p.c.) ai fini dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso, che – secondo quel che ora prevede il **2° comma dell'art. 372** – può avvenire **«fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio»**, e ciò – come si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 – «per meglio garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere previa e adeguata conoscenza dei documenti».

44. (Segue) *L'introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione.*

Particolare rilevanza sistematica riveste, invece, l'introduzione nel nostro sistema processuale del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Cassazione da parte del giudice di merito per la risoluzione di una questione di diritto. L'idea di utilizzare tale istituto come strumento deflattivo del contenzioso civile non è nuova, perché già nel passato essa era stata avanzata, senza successo, nell'ottica del rafforzamento della funzione nomofilattica della nostra Cassazione¹⁴⁴.

È stata più di recente riproposta nell'ambito dei lavori della Commissione Luiso¹⁴⁵, con l'obiettivo di «permettere che la Cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunziata la giurisprudenza di legittimità, una regola ermeneutica chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro ai tribunali di merito»¹⁴⁶.

Come tale, la proposta è approdata fra i principi e criteri direttivi della L. 206/2021, il cui art. 1, 9° comma, lett. g, sollecitava il legislatore delegato ad introdurre il rinvio pregiudiziale del giudice di merito alla Corte di cassazione in presenza di una questione di diritto non ancora affrontata dalla Cassazione e di particolare importanza, caratterizzata da gravi difficoltà interpretative e suscettibile di riproporsi in numerose controversie. E in questi termini si è orientato, di conseguenza, anche il legislatore delegato, prevedendo l'introduzione nel nuovo **art. 363 bis c.p.c.**¹⁴⁷.

La proposta di introdurre il rinvio pregiudiziale alla Cassazione nasce dai lavori della Commissione ministeriale

¹⁴³ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 458.

¹⁴⁴ V., in questo senso, B. SASSANI, *Corte Suprema e jus dicere*, in *Giur. it.*, 2003, p. 822 ss.; F. TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, *ibidem*, p. 826 ss.; A. TEDOLDI, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 925 ss.

¹⁴⁵ *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 73 ss.

¹⁴⁶ *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 74.

¹⁴⁷ Sul modello di riferimento del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale dell'art. 363-*bis* c.p.c. v. anche A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione e la decisione «soggettivamente complessa»*, di prossima pubblicazione in *Giur. it.*, 2023.

Presupposti per il
rinvio pregiudiziale
alla Cassazione

In esso, anzitutto, vengono definiti i presupposti perché il giudice del merito disponga il rinvio pregiudiziale. Se ne occupa il 1° comma, stabilendo che «Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi».

Dalla stessa formulazione del 1° comma dell'art. 363-bis emerge che la questione oggetto del rinvio deve essere una questione interpretativa o applicativa di norma di diritto (sostanziale o anche processuale), che evidentemente assume rilevanza per la decisione del caso di specie, così come definito dai fatti allegati. Ciò implica, di conseguenza, non solo che al rinvio il giudice del merito possa accedere soltanto dopo aver verificato che il giudizio davanti a lui pendente non presenti vizi processuali tali che lo costringerebbero a chiudere il processo in corso senza decidere nel merito, ma anche che siano maturate le preclusioni allegative e sia definita la fattispecie storica collegata con la questione di diritto, anche dal punto di vista dell'istruzione probatoria.

Inoltre, per poter ammettere il rinvio pregiudiziale, si deve trattare di una questione di diritto che «non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione», ossia che su di essa non sussistono precedenti del giudice della legittimità. Infatti, la presenza di precedenti specifici della Cassazione sulla questione di diritto rende inammissibile il rinvio pregiudiziale eventualmente proposto dal giudice del merito, anche laddove questi intendesse proporre un'interpretazione alternativa a quella indicata dalla Cassazione.

Infine, la questione di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale deve presentare «gravi difficoltà interpretative» ed essere «suscettibile di porsi in numerosi giudizi». Si impone al giudice del rinvio, perciò, non solo che prospetti gravi difficoltà interpretative della norma da applicare, ma che evidenzi anche nell'ordinanza di rinvio la probabilità che detta questione si riproponga in numerosi altri giudizi, già pendenti o ancora da instaurare. E ciò, appunto, perché l'istituto mira a prevenire l'insorgere (o la prosecuzione) di altre controversie sulla medesima questione di diritto fatta oggetto del rinvio.

Le modalità del
rinvio pregiudiziale

Prosegue l'art. 363-bis nel suo 2° comma individuando le modalità con le quali il giudice di merito, sussistendo i presupposti già richiamati, potrà disporre il rinvio pregiudiziale. «L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale – esso prevede – è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale».

Se ne ricava che, anzitutto, l'ordinanza con la quale viene proposto il rinvio pregiudiziale per l'esistenza di gravi difficoltà interpretative, oltre ad essere adeguatamente motivata, deve anche prospettare le diverse, possibili soluzioni interpretative. Inoltre, a seguito della rimessione della questione di diritto alla Cassazione, il giudizio *a quo* resta sospeso, fino a quando non sopravvenga o il decreto del primo presidente della Cassazione che dichiari inammissibile la questione proposta oppure la decisione sulla questione proposta della sezione semplice o delle sezioni unite della Cassazione, che enuncia il principio di diritto e dispone la restituzione degli atti al giudice del merito.

La sospensione del
processo di merito a
seguito del rinvio
pregiudiziale

In proposito, merita di essere evidenziato che si tratta, in realtà, non di una sospensione vera e propria del giudizio in corso, da assimilare a quella necessaria dell'art. 295 c.p.c.¹⁴⁸, ma di una sospensione parziale o «impropria»¹⁴⁹, in quanto il giudizio comunque prosegue, sia pure con riferimento alla sola questione di diritto, davanti alla Cassazione¹⁵⁰.

Tuttavia, non si può affatto escludere che, sia pure con riferimento alle attività istruttorie non dipendenti dalla questione di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale (ad es., perché riguardanti domande o eccezioni non coinvolte dalla questione), il giudizio davanti al giudice di merito prosegua normalmente fino alla fase decisoria o anche fino alla pronuncia non definitiva su quelle domande non dipendenti dalla definizione della questione di diritto oggetto del rinvio.

Nessun effetto ha, invece, il rinvio su altri eventuali procedimenti pendenti, nell'ambito dei quali rilevi la medesima questione di diritto. Sebbene non si possa escludere che anche questi possano essere sospesi in attesa della pronuncia della Cassazione sul rinvio, in analogia direi con quanto previsto dall'art. 146-bis disp. att. c.p.c., con il richiamo dell'art. 64, 6° comma, del D.Lgs. 165/2001, per il caso dell'impugnazione con ricorso per cassazione *ex* art. 420-bis c.p.c. della sentenza di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro¹⁵¹. E a tale scopo risponde anche la previsione dell'art. 137-ter, n. 1, disp. att. c.p.c. che impone l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale della Corte i provvedimenti che dispongano il rinvio pregiudiziale e i decreti del primo presidente della Cassazione che ne dichiarino l'inammissibilità.

Una volta che l'ordinanza di rinvio pregiudiziale sia giunta davanti al primo presidente della Cassazione, egli – stando a quel che prevede il 3° comma dell'art. 363-bis – «entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice

La valutazione di
ammissibilità del
rinvio da parte del
primo presidente
della Cassazione

¹⁴⁸ Su quest'istituto rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 287 ss.

¹⁴⁹ E.T. LIEBMAN, *Sulla sospensione ed "impropria" del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 161.

¹⁵⁰ Sulle differenze fra la sospensione «impropria» e quella «necessaria» v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 298 ss.

¹⁵¹ V., in proposito, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, III, Torino, 2022, p. 213 ss.

per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più condizioni di cui al primo comma».

Il rinvio da parte del giudice di merito, dunque, non investe automaticamente la Corte della questione, essendo opportunamente previsto un vaglio di ammissibilità da parte del primo presidente circa la sussistenza dei presupposti di cui al 1° comma perché nel caso di specie possa trovare applicazione il rimedio, ma anche circa la correttezza e completezza dell'ordinanza di rinvio ai sensi del 2° comma. Solo all'esito del vaglio preventivo, la questione verrà assegnata, a seconda della sua rilevanza, alla decisione delle sezioni unite o della sezione semplice competente.

Se ammissibile, sul rinvio si pronuncia la sezione semplice o le sezioni unite sempre in pubblica udienza

Tanto le sezioni unite, quanto la sezione semplice della Cassazione sono chiamate a pronunciarsi – aggiunge il 4° comma – «in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378». Ciò è funzionale ad assicurare alle stesse parti costituite davanti al giudice di merito un minimo di contraddittorio anche nel giudizio di legittimità sulla questione.

Decisa la questione, gli atti verranno restituiti al giudice di merito, per consentire al processo *a quo*, nel frattempo sospeso, come abbiamo visto, di riprendere il suo corso e giungere alla decisione.

Un ultimo profilo preso in considerazione dall'art. 363-bis attiene alla vincolatività del principio di diritto affermato dalla Corte. «Il principio di diritto enunciato dalla Corte – dispone, infatti, il 6° comma – è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti».

La vincolatività per il giudice di merito del principio di diritto affermato dalla Corte

Va rilevato che il vincolo in questione non riguarda solo il giudice che ha disposto il rinvio, ma anche i giudici delle eventuali impugnazioni che dovessero essere esperite nei confronti della sentenza conclusiva del giudizio *a quo*. E questo dovrebbe valere non solo nei confronti del giudice d'appello, ma anche nei confronti della stessa Corte di cassazione, che dovesse nuovamente essere coinvolta in sede di impugnazione ordinaria¹⁵². Proprio questo vincolo, del resto, dovrebbe impedire che rilevinò con riferimento alla questione di diritto già decisa in sede di rinvio pregiudiziale eventuali mutamenti dell'orientamento della stessa Cassazione¹⁵³, anche se provenienti dalle sezioni unite.

Tuttavia, proprio con riferimento al vincolo anche del giudice delle impugnazioni in caso di rinvio effettuato dal giudice di *prime cure* potrebbe prospettarsi il dubbio sul possibile contrasto di tale vincolo con l'art. 101, 2° comma, Cost., che, invece, prevede la soggezione del giudice solo alla legge. In realtà, il

¹⁵² V., ad es., Cass., 19 ottobre 2020, n. 22657, a proposito del vincolo della stessa Cassazione rispetto al principio di diritto, enunciato ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c.

¹⁵³ Ad instar di quel che accade per il principio di diritto affermato *ex art.* 384, 2° comma, c.p.c. (v., ad es., Cass. 19 ottobre 2020 n. 22657; Cass. 14 novembre 1995 n. 11799).

dubbio dovrebbe essere fugato se si tiene conto di quanto ebbe ad affermare la Corte costituzionale nel 1970, quando venne investita proprio della questione del vincolo per il giudice del rinvio *ex art.* 384, 2° comma, c.p.c.¹⁵⁴. In quell'occasione i giudici costituzionali affermarono che tale vincolo non si pone in contrasto con l'art. 101, 2° comma, Cost., in quanto «l'efficacia della sentenza che dispone il rinvio è determinata dalla regola del *ne bis in idem*, che porta, di necessità e a seconda dei casi, ad una preclusione, alla cosa giudicata o, comunque, ad un punto fermo nel processo di graduale formazione logica della pronunzia finale»¹⁵⁵.

Il principio di diritto affermato ai sensi dell'art. 363-bis è assimilabile a quello pronunciato a norma dell'art. 384, 2° comma, c.p.c.

Questa «graduata formazione logica della pronunzia finale» si manifesta negli stessi identici termini sia quando si arrivi alla definitiva determinazione della questione di diritto in essa rilevante attraverso l'affermazione del principio di diritto a seguito della cassazione con rinvio, di cui all'art. 384, 2° comma, sia quando vi si arrivi mediante il rinvio pregiudiziale del nuovo art. 363-bis c.p.c. Nell'un caso come nell'altro si fa applicazione della regola del *ne bis in idem* e dunque della preclusione (o, se si vuole, del giudicato interno) sulla questione di diritto decisa dal giudice della legittimità, che finisce per privare il giudice *a quo*, anche di quello dell'impugnazione, del potere di intervenire nuovamente sulla medesima questione di diritto, come accade tutte le volte in cui si manifesti, appunto, la preclusione o il giudicato interno nel procedere del giudizio dal primo grado ai gradi successivi¹⁵⁶.

Tenendo conto della vincolatività del principio affermato dalla Corte, è evidente che il mancato adeguamento dei giudici di merito ad esso genera un vizio nel loro operato. Vizio denunciabile sia in appello che in cassazione, anche qui analogamente a quanto accade con riguardo alla violazione del principio di diritto fissato in caso di cassazione con rinvio, ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c.¹⁵⁷.

Il vizio processuale derivante dal mancato adeguamento del giudice del rinvio al principio della Cassazione

Circa poi la natura di tale vizio, se *error in procedendo* o *in iudicando*, la natura processuale della disposizione dell'art. 363-bis che prevede la vincolatività del principio di diritto dovrebbe indurre a concludere nel senso che la sua violazione determini un vizio processuale negli stessi termini in cui un vizio processuale affetta la decisione del giudice del rinvio che, in caso di cassazione con rinvio, non si conformi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384, 2° comma. Quest'accostamento, d'altro canto, dovrebbe tornare utile anche al fine di riconoscere che il vincolo per il giudice *a quo* è destinato a venir meno per la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della nor-

¹⁵⁴ Su tale vincolo rinvio, per ulteriori considerazioni, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 478 ss. e p. 492 ss.

¹⁵⁵ Corte cost., 25 marzo 1970, n. 50.

¹⁵⁶ Sulla nozione di «giudicato interno» o «implicito» rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 372 s. e p. 382 s.

¹⁵⁷ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 498 s.

ma (sostanziale o processuale) che ha generato la questione di diritto oggetto del rinvio oppure per il sopravvenuto *jus superveniens*¹⁵⁸ o, ancora, stante l'accostamento di tale situazione al fenomeno dello *jus superveniens*¹⁵⁹, per effetto della disapplicazione della stessa disposizione normativa conseguente alla pronuncia della Corte di giustizia UE sopravvenuta alla decisione pregiudiziale della Cassazione.

45. (Segue) *L'estensione del principio di sinteticità e chiarezza e la necessaria perimetrazione del principio di autosufficienza.*

Al fine di estendere anche al ricorso per cassazione il principio di chiarezza e sinteticità, codificato in generale dall'art. 121 c.p.c. (v. *retro*, cap. I, § 9), la legge delega sollecitava il legislatore delegato a prevedere che «il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (art. 1, 9° comma, lett. a, L. 206/2021). Ed è per questa ragione che il D.Lgs. 149/2022 interviene sull'art. 366 c.p.c. applicando il principio di chiarezza e sinteticità anche al contenuto del ricorso per cassazione¹⁶⁰.

Applicazione del principio di chiarezza e di sinteticità anche al ricorso per cassazione

Anzitutto, viene riformulato il n. 3 dell'art. 366 c.p.c., imponendo che il ricorso, a pena di inammissibilità, contenga anche «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi del ricorso». Questa nuova formulazione sostituisce la precedente formulazione del n. 3 dell'art. 366 che si limitava a richiedere «l'esposizione sommaria dei fatti della causa»¹⁶¹.

Si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 che «si è voluto in tal modo porre l'accento, in maniera esplicita, sui due requisiti: la chiarezza, riferita al *modus* della narrazione dei fatti, che devono risultare intelleggibili ed univoci; la essenzialità, riferita al *quid* e al *quantum* dei fatti, affinché il motivo esponga tutti e solo i fatti ancora rilevanti per il giudizio di cassazione, in quanto indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato».

Siccome l'esposizione dei fatti è funzionale all'illustrazione dei motivi è evidente che i fatti da esporre in modo chiaro possano essere tanto di natura sostanziale, quanto di natura processuale, a seconda del motivo di ricorso per cassazione che mirano ad illustrare.

Inoltre, viene modificato il n. 4 dello stesso art. 366 c.p.c. nel senso che il

¹⁵⁸ V. in questo senso, con riferimento al giudizio di rinvio *ex art.* 384, 2° comma, Cass. 12 novembre 2014 n. 24129; Cass. 4 febbraio 2015 n. 1995. V. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 493, in nota 273.

¹⁵⁹ V., in particolare, Cass. 12 settembre 2014 n. 19301; Cass. 24 maggio 2005 n. 10939.

¹⁶⁰ In generale, su questo contenuto v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 447 ss.

¹⁶¹ In proposito, v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 448 s.

ricorso, sempre a pena di inammissibilità, deve contenere «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano»¹⁶². Anche nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, dunque, la parte deve attenersi alla chiarezza e alla sinteticità, requisiti che – come rileva la Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 – sono fra di loro «collegati, ma autonomi: un testo chiaro si rende univocamente intelleggibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione». Anche qui ritorna, dunque, la distinzione fra modalità dell'esposizione (chiarezza) e contenuti della stessa (sinteticità) ed è evidente che dovrà essere la giurisprudenza della Corte a definire il loro corretto bilanciamento. Anche nel caso del ricorso per cassazione, tuttavia, occorre tener presente che – come già rilevato a proposito del generale principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (*retro*, cap. I, § 9) e della sua applicazione all'atto di citazione in appello (*retro*, § 36 in questo capitolo) – il suo mancato rispetto non può rilevare ai fini dell'invalidità dell'atto, ma solo ai fini della determinazione delle spese giudiziali, essendo evidente anche nella formulazione del n. 4 dell'art. 366 che è la mancata esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione a comportare l'inammissibilità del ricorso, e non anche la sua irregolare o non corretta formulazione.

Utilizzando il criterio di delega sopra richiamato il D.Lgs. 149/2022 ne approfitta poi per intervenire anche sul n. 6 dell'art. 366 c.p.c., con l'obiettivo di meglio perimetrare il c.d. principio di autosufficienza del ricorso, di derivazione giurisprudenziale¹⁶³. Come noto, il n. 6 è stato introdotto nell'art. 366 con la riforma del 2006 (D.Lgs. 40/2006), al fine di imporre al ricorrente in cassazione l'onere di specifica indicazione nello stesso ricorso degli atti processuali e dei documenti relativi al ricorso.

Il D.Lgs. 149/2022 ora interviene per puntualizzare che il ricorso deve contenere «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi». In questo caso, dunque, l'innovazione della nuova formulazione è nel ricollegare l'onere di specifica indicazione degli atti processuali e degli altri documenti (e della sede processuale nella quale essi sono rintracciabili)¹⁶⁴ non, come accadeva nella prece-

La perimetrazione del c.d. principio di autosufficienza

¹⁶² Sulla precedente formulazione del n. 4 dell'art. 366 v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 449 ss.

¹⁶³ Su questo v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 449, in nota 94.

¹⁶⁴ Come ha chiarito la Cassazione, infatti, la mancata «localizzazione» del documento o dell'atto processuale su cui il motivo si fonda è sufficiente a far dichiarare inammissibile il ricorso, senza bisogno di soffermarsi sul contenuto del motivo per valutarne la conformità al principio c.d. di autosufficienza (Cass. 10 dicembre 2020 n. 28184). Va anche aggiunto che, in ossequio a quanto rilevato dalla Corte EDU (28 ottobre 2021, *Succi et al. c. Italia*, C-55064/11, 37781/13 e 26049/14), il principio c.d. di autosufficienza del ricorso è compatibile con l'art. 6, par. 1, CEDU solo laddove non trasmodi in un eccessivo formalismo e che, di conseguenza, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti e degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda

dente formulazione, al ricorso nel suo complesso, ma ad ognuno dei motivi di impugnazione formulati. E questo, ancora una volta, per rendere più chiara l'intelligibilità del contenuto del ricorso medesimo. A tale disposizione, infatti, si correla anche l'art. 369, 1° comma, n. 4, c.p.c., non modificato, in base al quale con il deposito del ricorso devono essere prodotti, a pena di improcedibilità dello stesso, anche gli atti e i documenti su cui esso si fonda e che, in applicazione del n. 6 dell'art. 366, sono stati puntualmente indicati nel ricorso¹⁶⁵.

46. (Segue) *La trattazione del ricorso in pubblica udienza o in camera di consiglio.*

Con specifico riferimento alla trattazione del ricorso davanti alla Cassazione il legislatore delegato interviene, anzitutto, sull'art. 375 c.p.c., sia per anteporre la disposizione sulla trattazione in udienza pubblica, sia per allargare ulteriormente le ipotesi di trattazione in camera di consiglio¹⁶⁶.

Il ricorso per cassazione è deciso in pubblica udienza solo quando la questione di diritto è di particolare rilevanza e nel caso dell'art. 391-quater c.p.c.

Per questa ragione l'art. 375 esordisce nell'attuale 1° comma con la previsione che «**La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater**». In questo modo il D.Lgs. 149/2022 ha dato attuazione al criterio di delega che imponeva di limitare la trattazione in pubblica udienza davanti alla Corte ai soli casi di particolare rilevanza della questione di diritto trattata (art. 1, 9° comma, lett. f, L. 206/2021), ribadendo il rapporto – nella trattazione dei ricorsi – fra regola (in camera di consiglio) ed eccezione (in pubblica udienza). Del resto, anche l'espresso richiamo, fra le ipotesi da sottoporre a trattazione in pubblica udienza della revocazione della pronuncia della Cassazione per contrasto con la CEDU e i suoi Protocolli, di cui al nuovo art. 391 quater (v. *infra*, § 50), va nella stessa direzione, giustificandosi, evidentemente, proprio con la particolare rilevanza della questione di diritto oggetto di tale nuovo rimedio impugnatorio.

Il ricorso è deciso, invece, in camera di consiglio in tutti gli altri casi

È chiaro che, se il ricorso non presenta le caratteristiche indicate nel 1° comma dell'art. 375, la trattazione avverrà sempre in camera di consiglio, essendo questa appunto la regola. Nonostante ciò, anche in questo caso l'attuale 2° comma del medesimo art.

375 enumera, comunque, i casi in cui il procedimento dovrà svolgersi in camera di consiglio, sebbene poi venga inserita la norma di chiusura per cui la Corte

avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali e venga accompagnata da un riferimento idoneo ad identificare la fase del giudizio di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. 19 aprile 2022 n. 12481).

¹⁶⁵ V., in proposito, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 455 ss.

¹⁶⁶ Sulla formulazione previgente dell'art. 375 c.p.c. rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 465 ss.

deve pronunciare in camera di consiglio «**in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza**».

E dunque, ai sensi dell'attuale 2° comma dell'art. 375, come integrato dal D.Lgs. 149/2022, la Corte, a sezioni unite o a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando deve:

«1) **dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;**

1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

[...]

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma;

4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;

4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;

4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza».

Merita di essere evidenziato, a proposito di quest'elencazione, che tanto nel caso della decisione sui regolamenti di competenza e di giurisdizione (n. 4), quanto in quello della decisione sulla revocazione e sull'opposizione di terzo (n. 4-ter) il legislatore ha opportunamente inserito la previsione secondo cui la Corte pronuncia in camera di consiglio, salvo che non debba applicarsi il 1° comma, e cioè **salvo che la questione di diritto da decidere in questi casi non sia di particolare rilevanza**.

Nei casi di cui ai n. 4 e 4-ter dell'art. 375 il ricorso è comunque deciso in pubblica udienza se la questione di diritto è di particolare rilevanza

In effetti, anche quando si tratti decidere i regolamenti di competenza e di giurisdizione o sulla revocazione o sull'opposizione di terzo non si può affatto escludere che la questione di diritto da decidere, per la sua particolare rilevanza, giustifichi la trattazione in pubblica udienza. Come si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022, basti pensare «alle grandi questioni di riparto sollevate con regolamento preventivo o, ancora, alle, talvolta complesse, questioni di diritto internazionale privato quando si discute dell'ambito della giurisdizione italiana».

47. (Segue) *La soppressione della «sezione-filtro» e l'introduzione di un procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili/improcedibili/manifestamente infondati.*

Dando seguito all'apposito criterio di delega contenuto nell'art. 1, 9° comma, lett. b, n. 1 e 2, della L. 206/2021, il legislatore delegato ha proceduto anche alla soppressione dell'«apposita sezione» di cui all'art. 376 c.p.c. (la VI sezione della Cassazione), istituita con la L. 69/2009, e il procedimento camerale previsto dall'art. 380-bis c.p.c. davanti a tale sezione¹⁶⁷.

La soppressione della «sezione-filtro» in Cassazione e del relativo procedimento camerale

¹⁶⁷ Su entrambi i profili v., per la disciplina previgente, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, rispettivamente p. 470 ss. e p. 473 ss.

La soppressione della «sezione-filtro» e del rito davanti ad essa applicabile, tuttavia, non fa venir meno il «filtro» di ammissibilità del ricorso per cassazione, la cui applicazione, invece, viene spostata alla competenza, *ratione materiae*, delle singole sezioni semplici. Ed anzi, come vedremo, viene introdotto, in attuazione anche in questo caso di una precisa indicazione della legge delega (art. 1, 9° comma, lett. e, L. 206/2021), un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili/improcedibili/manifestamente infondati da parte delle stesse sezioni semplici.

Ma andiamo con ordine.

In conseguenza della soppressione della «sezione-filtro» viene riformulato, anzitutto, il **1° comma dell'art. 376 c.p.c.**, che in precedenza la richiamava e che ora si limita a prevedere che **«Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice»**, a seconda della natura del ricorso, e dunque a seconda che debba farsi applicazione dell'art. 374, 1° comma, c.p.c. circa la competenza delle sezioni unite, oppure no¹⁶⁸. Lo stesso art. 376 continua ad ammettere, nei due commi successivi, sia la possibilità per la parte di chiedere al primo presidente, **fino a 15 giorni** prima dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale, che il ricorso assegnato ad una sezione semplice sia assegnato alle sezioni unite, sia la possibilità che all'udienza o all'adunanza la rimessione alle sezioni unite sia disposta con ordinanza su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio dal collegio.

La riformulazione dell'art. 376, che in precedenza richiamava la sezione-filtro

Il nuovo procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili, manifestamente infondati

Sul versante processuale, invece, il nuovo procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi inammissibili/improcedibili/manifestamente infondati, poc'anzi richiamato, viene collocato nel novellato **art. 380-bis c.p.c.**, come emerge chiaramente anche dalla nuova rubrica che gli viene attribuita (**«Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati»**). Esso prevede, perciò, che **«Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti» (1° comma)**. In questo caso, quindi, sarà lo stesso presidente della sezione o un consigliere da lui delegato a formulare una proposta sintetica di definizione del giudizio da comunicare ai difensori delle parti e potrà farlo prima che sia fissata la data per la decisione del ricorso.

Dopodiché la parte ricorrente, entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta¹⁶⁹, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura

¹⁶⁸ Sulla ripartizione della competenza per il giudizio di cassazione fra sezioni unite e sezioni semplici rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 467 ss.

¹⁶⁹ In realtà, la legge delega prevedeva che, dopo la comunicazione della proposta di definizione del ricorso inammissibile/improcedibile/manifestamente infondato, la richiesta di fissazione della camera di consiglio per la decisione dovesse essere avanzata «entro venti giorni dalla comunicazione». Nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 si rileva che è stato ritenuto opportuno

speciale, può richiedere la decisione e in questo caso **«la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (3° comma dell'art. 380-bis)**.

Ciò significa che, se, dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, viene avanzata richiesta di decisione da parte del ricorrente, si applica il procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 (v. il § successivo) e, se anche all'esito di questo si confermasse la valutazione contenuta nella proposta di definizione immediata, la conseguenza per la parte è l'applicazione (necessitata: *«la Corte ... applica»* recita la disposizione) delle sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., ovvero la sua condanna sia al «pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», sia al «pagamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000» (v. *retro*, cap. I, § 6). Probabilmente è questa la ragione che ha indotto il legislatore delegato ad imporre la necessità, altrimenti poco ragionevole, che per avanzare la richiesta di decisione la parte conferisca una nuova procura speciale al suo difensore.

Va, peraltro, rilevato che né di quest'adempimento ulteriore a carico della parte, né della prevista comminatoria cumulata delle due sanzioni processuali si faceva cenno nei criteri della legge delega; ciò che potrebbe rilevare in termini di eccesso di delega in relazione all'art. 76 Cost. D'altro canto, vale la pena di osservare che al ricorrente andrebbe comunque assicurato il diritto alla decisione del suo ricorso, anche se inammissibile/improcedibile/manifestamente infondato, da parte del collegio (il suo «giudice naturale» ex art. 25 Cost.) e non da parte del presidente della sezione o di un consigliere da lui delegato, privi, in quanto tali, di poteri decisorii. Ciò che, invece, in questo caso viene subordinato – con soluzione di dubbia compatibilità costituzionale con gli artt. 3, 24, 1° comma, e 111, 7° comma, Cost. – al rischio di dover sopportare l'applicazione delle due sanzioni richiamate¹⁷⁰.

Se il ricorrente, invece, non avanza la richiesta di decisione entro i previsti 40 giorni, **«il ricorso – così il 2° comma dell'art. 380-bis – si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391»**. Vale a dire che la mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente assume il valore di comportamento concludente circa la volontà di rinunciare al ricorso e, di conseguenza, il presidente della sezione o il consigliere da lui delegato pronuncerà decreto di estinzione del procedimento, visto che non è

La proposta di definizione accelerata e la successiva richiesta di decisione entro i successivi 40 giorni

La mancata richiesta di decisione equivale a rinuncia al ricorso

no concedere alle parti uno *spatium deliberandi* più ampio «in quanto questo non si traduce in un grave allungamento dei tempi di definizione del procedimento».

¹⁷⁰ Si rileva nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 che «la previsione non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, ma è la realistica presa d'atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata. Sicché appare conforme al sistema che il costo dell'aggravio per il servizio giustizia sia sostenuto da colui che, nonostante la prima deliberazione negativa, abbia chiesto comunque una valutazione supplementare collegiale senza che ne sussistessero fondate ragioni».

stata ancora fissata la data della decisione, secondo quel che prevede il 1° comma dell'art. 391 c.p.c. Ciò che conferma, se ce ne fosse bisogno, che fino a quando non emerge un tale comportamento concludente del ricorrente, il ricorso va considerato pienamente valido e idoneo ad essere deciso dalla Corte (anche se inammissibile/improcedibile/manifestamente infondato).

Con lo stesso decreto di estinzione saranno liquidate le spese del giudizio e sarà anche disposto – evidentemente nell'ottica di favorire la definizione immediata del ricorso proposta dal presidente di sezione o dal consigliere da lui delegato – l'esonero per il ricorrente dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, previsto dall'art. 13, comma 1-*quater*, del testo unico sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002¹⁷¹.

48. (Segue) *La nuova disciplina sul procedimento camerale.*

Per quanto riguarda la disciplina del procedimento camerale davanti alla Cassazione, la legge delega investiva il legislatore delegato dell'esigenza di uniformare i vari riti disciplinati dagli artt. 380-*bis* e 380-*bis.1* e 380-*ter* c.p.c. (art. 1, 9° comma, lett. *b*, L. 206/2021). Abbiamo già visto come, a seguito della soppressione della «sezione-filtro», sia stato soppresso anche il procedimento camerale davanti ad essa utilizzabile, in precedenza previsto dall'art. 380-*bis*, e in questa disposizione sia stato introdotto, invece, il nuovo procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili/improcedibili/manifestamente infondati (v. il § precedente). Ne deriva che ora il procedimento camerale davanti alla Cassazione, che, come detto (*retro*, § 46), costituisce la regola per la decisione dei ricorsi, si ritrova disciplinato solo nell'art. 380-*bis.1*, alla cui precedente formulazione il D.Lgs. 149/2022 si limita ad apportare solo alcune limitate modifiche¹⁷².

La prima di queste modifiche riguarda il termine prima dell'adunanza entro il quale va data comunicazione alle parti e al pubblico ministero della fissazione del ricorso in camera di consiglio. Esso era fissato in precedenza in 40 giorni e ora viene ampliato a **60 giorni** per consentire un contraddittorio più disteso anche nei ricorsi più complessi e difficili.

Con la seconda modifica, invece, viene richiamato il c.d. principio di sinteticità, previsto in generale dall'art. 121 c.p.c. (v. *retro*, cap. I, § 9), anche con riferimento alle memorie che le parti possono depositare prima dell'adunanza.

Ai sensi della nuova formulazione del **1° comma dell'art. 380-*bis.1* c.p.c.**, dunque, «**Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezio-**

¹⁷¹ Stabilisce, infatti, l'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel comma 1-*quater.1*, appositamente introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. 149/2022, che «Le disposizioni di cui al comma 1-*quater* non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'art. 380-*bis*, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile».

¹⁷² Sulla precedente formulazione dell'art. 380-*bis.1* c.p.c. v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 474 s.

ni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza». Ciò per consentire al pubblico ministero

Il procedimento camerale unitario davanti alla Cassazione

di «**depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio**» e alle parti di «**depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza**». Assicurato in questo modo il contraddittorio fra le parti, poi la Corte procederà alla decisione in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

Quanto allo svolgimento dell'adunanza in camera di consiglio, merita di essere richiamato in questa sede anche l'art. 140-*bis* disp. att. c.p.c. circa la possibilità che il presidente del collegio disponga, con proprio decreto, lo svolgimento della camera di consiglio «**mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo**».

Inoltre, tenendo conto delle indicazioni della legge delega (art. 1, 9° comma, lett. *d*, L. 206/2021), il D.Lgs. 149/2022 ha inserito un **2° comma nell'art. 380-*bis.1***, prevedendo che «**L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni**». Ciò, evidentemente, perché, in ragione dell'eventuale complessità del ricorso deciso, non si può escludere che il collegio abbia bisogno di più tempo per motivare l'ordinanza con la quale si conclude il procedimento camerale.

Sempre per seguire il criterio di delega sull'esigenza di uniformare i riti camerali, il legislatore delegato è intervenuto anche sull'art. 380-*ter* c.p.c., che in precedenza disciplinava un procedimento camerale *ad hoc* per la decisione dei regolamenti di giurisdizione e di competenza¹⁷³. Ed interviene solo per prevedere che anche in questo caso troverà applicazione il procedimento camerale generale previsto dall'art. 380-*bis.1*, con la sola variante che riguarda le conclusioni scritte del pubblico ministero, che qui devono essere sempre depositate, mentre in tutti gli altri casi di procedimento camerale il pubblico ministero ha solo la facoltà di depositarle. Per questo l'unico comma di cui l'art. 380-*ter* c.p.c. ora si compone così recita: «**Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-*bis.1*; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito**».

Lo stesso procedimento camerale si applica anche in caso di regolamento di giurisdizione o di competenza

Infine, mere esigenze di coordinamento con l'avvenuta unificazione dei riti camerali sono alla base anche delle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022 all'art. 391-*bis* c.p.c.¹⁷⁴, dove ora si prevede che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo e di revocazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395, ivi disciplinato, sia esperibile nei confronti della sentenza, dell'ordinanza o del decreto di cui all'art. 380-*bis*. Va anche ricordato, poi, che – come abbiamo già visto (*retro*, § 46) – tanto al procedimento di correzione degli errori mate-

¹⁷³ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 475 s.

¹⁷⁴ Sulla sua formulazione previgente rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 486 ss.

riali o di calcolo, quanto al giudizio di revocazione si applica il procedimento camerale generale dell'art. 380-bis.1, come previsto dall'art. 375, 2° comma, n. 4-bis e 4-ter. Ciò che giustifica l'abrogazione dei commi 2° e 3° dello stesso art. 391-bis.

49. (Segue) *Le modifiche alla disciplina dell'udienza pubblica.*

Anche la disciplina dell'udienza pubblica davanti alla Corte di cassazione, contenuta negli artt. 377, 378, 379 e 380 c.p.c., è interessata da alcune piccole modifiche «in un'ottica di semplificazione, speditezza e razionalizzazione»¹⁷⁵.

Come noto, ai sensi del 1° comma dell'art. 377, una volta che il ricorso sia stato presentato, alla fissazione dell'udienza e alla nomina del relatore provvede il primo presidente per i ricorsi assegnati alle sezioni unite e il presidente della sezione per quelli assegnati alle sezioni semplici¹⁷⁶. Della fissazione dell'udienza – aggiunge il 2° comma dello stesso art. 377 c.p.c. – viene data comunicazione

La fissazione dell'udienza pubblica viene comunicata al p.m. e alle parti almeno 60 giorni prima

dal cancelliere «al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima». In questo caso, il D.Lgs. 149/2022 è intervenuto solo per allungare tali termini, portando a 60 giorni la precedente previsione di 20. Ciò sia per assicurare una migliore attuazione del contraddittorio fra le parti, sia per recepire una prassi organizzativa già introdotta con il Protocollo d'intesa del 15 dicembre 2016 fra il Presidente della Cassazione, la Procura Generale, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura generale dello Stato¹⁷⁷.

Il contraddittorio fra le parti a questo punto potrà svolgersi attraverso lo scambio di memorie scritte. Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 378 c.p.c., infatti, «Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza» e le parti, a loro volta, «possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza». Come si nota, l'articolazione del deposito (telematico) delle memorie prima dell'udienza è stato uniformato alla disciplina del contraddittorio «cartolare» previsto per il procedimento camerale dall'art. 380-bis.1 (v. *retro*, § 48). D'altro canto, è stato anche qui sottolineato che le memorie devono essere improntate al c.d. principio di sinteticità codificato dall'art. 121 c.p.c. (v. *retro*, cap. I, § 9).

Il contraddittorio fra le parti si svolge in forma cartolare

L'udienza pubblica in Cassazione si svolge sempre in presenza

Si arriva così all'udienza di discussione con riferimento alla quale l'art. 379 c.p.c., anzitutto, esplicita che essa «si svolge sempre in presenza», escludendo, quindi, la possibilità che all'udienza pubblica in Cassazione siano applicabili le forme «alternative»

di udienza previste in termini generali dai nuovi artt. 127-bis e ter c.p.c. (udienza da remoto mediante collegamento audiovisivo o a trattazione scritta: v. *retro*,

cap. I, § 10). Lo stesso art. 379 aggiunge, inoltre, che «All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa» e che, dopo la relazione, il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e successivamente i difensori delle parti a svolgere le loro difese, ma puntualizzando che «Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi».

Infine, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno colmare una lacuna presente nell'art. 380 c.p.c. relativa al termine per il deposito della sentenza dopo lo svolgimento dell'udienza pubblica, in precedenza non indicato. Ha aggiunto, dunque, un 3° comma all'art. 380 prevedendo che «La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi». Va comunque ribadito che, come per il deposito della sentenza da parte dei giudici di merito, non si tratta di un termine perentorio.

Dopo la discussione in pubblica udienza la sentenza è depositata entro 90 giorni

50. (Segue) *La revocazione delle sentenze della Cassazione per contrasto con la CEDU.*

Tra i principi e criteri direttivi della legge delega vi era anche quello che autorizzava il legislatore delegato ad introdurre una nuova forma di revocazione straordinaria delle decisioni dei giudici civili, «nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario in tutto o in parte alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente» (art. 1, 10° comma, lett. a, L. 206/2021)¹⁷⁸.

La nuova ipotesi di revocazione straordinaria di cui all'art. 391-quater c.p.c.

Nel dare attuazione alla delega, il D.Lgs. 149/2022 introduce questo nuovo rimedio revocatorio codificandolo nel nuovo art. 391-quater c.p.c. e non nell'art. 395 c.p.c., come forse ci si sarebbe attesi. La scelta si giustifica proprio con l'esigenza di rispettare i limiti della delega, che imponeva l'intervento normativo solo con riferimento alle sentenze dei giudici civili. È evidente, infatti, che l'inserimento del nuovo motivo di revocazione straordinaria nell'art. 395 avrebbe comportato anche la sua applicazione nei confronti delle sentenze dei giudici amministrativi e di quelli tributari, per effetto dell'esplicito rinvio ad esso sia dell'art. 106 D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, sia dell'art. 64 D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario.

Peraltro, l'inserimento del nuovo motivo di revocazione nell'art. 395 avrebbe limitato la sua applicazione alle sole sentenze d'appello o in unico grado¹⁷⁹, escludendola invece per le pronunce della Cassazione, che, in realtà, dovrebbe-

¹⁷⁵ Così la Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022.

¹⁷⁶ C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 466 s.

¹⁷⁷ Pubblicato in *Foro it.*, 2017, V, c. 64 ss.

¹⁷⁸ V., in proposito, E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 217 ss.

¹⁷⁹ Sull'ambito di applicazione dell'art. 395 c.p.c. v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 505 ss.

ro essere se non le uniche, sicuramente quelle maggiormente interessate dal nuovo motivo di revocazione, visto che la ricevibilità del ricorso alla Corte EDU è subordinata al previo esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni¹⁸⁰.

Presupposti della
nuova revocazione
straordinaria

E dunque – a norma del 1° comma dell'art. 391-*quater* – «Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;

2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione».

In piena aderenza al criterio di delega, il legislatore delegato ha subordinato l'azionabilità del nuovo rimedio revocatorio alla contestuale ricorrenza di tre ben precise condizioni, ossia l'accertamento che la decisione del giudice civile italiano (di merito o di legittimità) passata in giudicato sia in contrasto con la CEDU e i suoi Protocolli, che abbia pregiudicato un «diritto di stato della persona» e che questo pregiudizio non sia reintegrabile mediante l'indennità per risarcimento del danno.

La violazione
accertata dalla Corte
di Strasburgo deve
riguardare un diritto
di stato della persona

Tuttavia, della formulazione del 1° comma dell'art. 391-*quater* non si presenta di immediata interpretazione il non chiaro riferimento al fatto che il pregiudizio della violazione accertata dalla Corte di Strasburgo debba riguardare un «diritto di stato della

persona».

È indubbio che la formula utilizzata non possa essere limitata alle sole ipotesi in cui il pregiudizio riguardi gli *status* personali della parte: essi vi sono senz'altro ricompresi, ma non ne esauriscono l'ambito applicativo¹⁸¹. E questo per due ordini di ragioni: da un lato, se si dovesse accedere ad un'interpretazione restrittiva della nuova disciplina ai soli *status* personali, si determinerebbe un'insuperabile – e costituzionalmente rilevante – disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni giuridiche diverse dagli *status* personali, ma per le quali al pari di questi non è possibile la reintegrazione per equivalente; dall'altro lato, si tradirebbe in qualche modo la *voluntas* del legislatore delegante, che, nel formulare il principio di delega, non ha posto alcuna limitazione all'operatività del nuovo rimedio connessa alla natura della situazione giuridica violata.

Peraltro, l'interpretazione restrittiva ai soli *status* personali del riferimento al «diritto dello stato delle persone» mal si concilierebbe con quanto vedremo essere previsto dal 3° comma dello stesso art. 391-*quater*, laddove fa salvi, una vol-

¹⁸⁰ In proposito v. anche E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, di prossima pubblicazione in *Giur. it.*, 2023.

¹⁸¹ Nello stesso senso anche E. D'ALESSANDRO, *Revocazione*, cit.

ta accolta la revocazione, i diritti acquisiti da terzi in buona fede. È difficile ipotizzare, infatti, che rispetto ad uno *status* personale ci siano terzi che abbiano acquisito diritti in buona fede a seguito della sentenza revocata.

Per tutte queste ragioni sembra più opportuno interpretare in maniera ampia il riferimento al «diritto di stato delle persone» contenuto nel n. 1 del 1° comma dell'art. 391-*quater*, in modo da farvi rientrare tutte le ipotesi nelle quali il contrasto con la CEDU e i suoi Protocolli della decisione da revocare abbia determinato la violazione di una qualsiasi situazione giuridica soggettiva (di natura sostanziale o processuale) non reintegrabile attraverso il rimedio risarcitorio.

Se, invece, dovesse ritenersi comunque preferibile un'interpretazione più restrittiva della formula «diritto di stato delle persone», che la riferisca alle sole ipotesi di violazione di *status* personali, emergerebbe, come già detto, una disparità di trattamento processuale di situazioni sostanziali identiche, che difficilmente sarebbe in grado di superare il vaglio di costituzionalità.

Quanto alla disciplina processuale del rimedio, se ne occupa il 2° comma dello stesso art. 391-*quater*, prevedendo che «Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'art. 391-*ter*, secondo comma».

La revocazione si
propone con ricorso
alla Cassazione entro
60 giorni dalla
comunicazione o
dalla pubblicazione
della sentenza della
Corte EDU

Il giudizio di revocazione dell'art. 391-*quater*, dunque, si svolge sempre davanti alla Corte di cassazione, anche laddove dovesse riguardare una pronuncia già passata in giudicato di un giudice civile diverso. E si propone secondo le modalità proprie del giudizio in Cassazione, sebbene nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Strasburgo. Questa decorrenza del termine ci indica anche che i soggetti legittimati ad avanzare il ricorso in revocazione di cui all'art. 391-*quater* sono le parti vittoriose nel giudizio davanti alla Corte EDU¹⁸² e i soggetti terzi ai quali si estendono gli effetti della pronuncia della Corte (eredi e aventi causa delle parti), salvo quanto previsto dal 3° comma dello stesso art. 391-*quater* circa la salvezza dei diritti acquisiti da terzi in buona fede. Questa, del resto, era l'indicazione della legge delega, che imponeva di attribuire la legittimazione attiva, oltre che alle parti vittoriose davanti alla Corte EDU, anche «ai loro eredi o aventi causa» (art. 1, 10° comma, lett. d, L. 206/2021).

Il relativo giudizio si svolge sempre in pubblica udienza, come abbiamo visto stabilire espressamente il 1° comma dell'art. 375 (v. *retro*, § 46). Al suo esito la Cassazione, ove dovesse accogliere la revocazione, oltre a rimuovere la sentenza sottoposta a revoca-

All'accoglimento
della revocazione
segue la fase
rescissoria

¹⁸² Per questa ragione l'art. 15, 4° comma, del D.Lgs. 149/2022 ha inserito un nuovo comma (0.1-*bis*) nell'art. 15 D.L. 113/2018, conv. dalla L. 132/2018, a tenore del quale «L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa».

zione, deve anche procedere alla pronuncia rescissoria, seguendo le indicazioni dell'art. 391-ter, 2° comma, c.p.c., e cioè pronunciando direttamente la sentenza rescissoria, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, oppure, in caso contrario, rinviando ad un giudice di pari grado di quello che aveva pronunciato la sentenza revocata¹⁸³.

La revocazione su iniziativa del Procuratore generale presso la Cassazione

Sempre a proposito della legittimazione attiva a proporre la revocazione ex art. 391-quater, poi, occorre tener presente che essa spetta anche al Procuratore generale presso la Cassazione, come ora stabilisce espressamente il **2° comma dell'art. 397 c.p.c.**¹⁸⁴

In questo caso, evidentemente, la revocazione straordinaria potrà essere proposta anche dopo la scadenza dei termini indicati per le parti dall'art. 391-quater, ma sortirà il solo effetto di far caducare la sentenza in contrasto con la CEDU e i suoi Protocolli, senza alcun beneficio per le parti.

A completamento della disciplina sul nuovo rimedio revocatorio il legislatore delegato – recependo anche in questo caso la *voluntas* di quello delegante (art. 1, 10° comma, lett. b, L. 206/2021) – ha delimitato anche la produzione degli

L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede

effetti dell'accoglimento della revocazione della sentenza. Stabilisce, infatti, il **3° comma dell'art. 391-quater** che «**L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi in-**

nanzi alla Corte europea». Il riferimento è – stando anche alla Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 – ad eventuali terzi che, in buona fede, «abbiano acquistato un diritto sulla base della decisione giurisdizionale poi oggetto di impugnazione per revocazione».

A questo proposito, peraltro, occorre anche richiamare l'intervento dello stesso D.Lgs. 149/2022 sull'**art. 2652 e sull'art. 2690 c.c.** circa la trascrivibilità

La possibile trascrizione della domanda di revocazione ex art. 391-quater

della domanda di revocazione ex art. 391-quater c.p.c. Come vedremo (cap. VI, § 5), infatti, il nuovo **n. 9-bis dell'art. 2652 c.c. e il n. 6-bis dell'art. 2690 c.c.** stabiliscono che possono essere trascritte nei registri immobiliari anche le domande avanzate ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c., con funzione prenotativa degli effetti della successiva pronuncia di accoglimento della revocazione, quando oggetto della pronuncia sottoposta a revocazione siano i diritti di cui agli artt. 2643 e 2684 c.c.

Aggiunge, infine, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 149/2022 che – ai fini della valutazione di sussistenza della buona fede in capo ai terzi – essa «dovrà valutarsi anche con riferimento al comportamento dei terzi rispetto al processo convenzionale [davanti alla Corte EDU], dovendosi escludere in presenza di indici che facciano presumere negligenza o deliberata intenzione di sottrarsi alle conseguenze dell'eventuale successiva fase di revocazione del giudicato nazionale».

¹⁸³ Per ulteriori indicazioni sul procedimento previsto dall'art. 391-ter c.p.c. rinvio a v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 488 ss.

¹⁸⁴ Per le altre ipotesi di revocazione su iniziativa del P.M., previste dall'art. 397 c.p.c., v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 512.

SEZIONE III

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO DEL LAVORO

SOMMARIO: 51. Le novità in materia di controversie individuali di lavoro. – 52. (Segue) Gli interventi di coordinamento normativo. – 53. (Segue) Le modifiche relative al rito speciale per l'impugnazione dei licenziamenti. – 54. (Segue) Le specifiche disposizioni sul licenziamento del socio-lavoratore della cooperativa e sul licenziamento discriminatorio.

51. Le novità in materia di controversie individuali di lavoro.

Anche il processo del lavoro è stato interessato sia dalla legge delega del 2021, che dal D.Lgs. 149/2022.

La prima autorizzava il legislatore delegato a «unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme istruttorie» (art. 1, 11° comma, L. 206/2021), oltre a invitarlo a procedere «al riassetto formale e sostanziale del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021).

Il quadro d'insieme degli interventi sul processo del lavoro

Il secondo, conseguentemente, è intervenuto su alcune disposizioni del processo del lavoro, per procedere a tale riassetto e razionalizzazione e per coordinarle con altre parti della riforma riguardanti il rito ordinario ma rilevanti anche per il processo del lavoro, e ha inserito in un apposito capo (capo I-bis del libro IV del libro II) del codice di rito la disciplina processuale sulle controversie relative ai licenziamenti, conformandola al rito del lavoro, sia pure conservando alcune specificità, e abrogando conseguentemente la disciplina processuale speciale contenuta nella L. 92/2012 (c.d. rito Fornero)¹⁸⁵.

Per completezza del discorso occorre ricordare che fra i criteri di delega della L. 206/2021 vi era anche quello che autorizzava il legislatore delegato ad estendere alle controversie individuali di lavoro la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2012, conv. dalla L. 162/2012. Su questa novità, tuttavia, ci soffermeremo quando ci occuperemo delle modifiche alle procedure alternative di risoluzione delle controversie (v. *infra*, cap. VI, § 29).

¹⁸⁵ Sulla disciplina processuale della L. 92/2012 rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., III, p. 279 ss. In argomento v. anche A.D. DE SANTIS, *I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro*, di prossima pubblicazione in *Giur. it.*, 2023.